SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5a Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 152/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 2008.

Conferimento di medaglia d'oro «Al Merito della Sanità Pubblica».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Udita la Commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense «Al Merito della Sanità Pubblica» nella seduta del 12 marzo 2008;

Su proposta del Ministro della salute;

Decreta:

È conferita la medaglia d'oro «Al Merito della Sanità Pubblica» a:

De Antoni prof. Enrico;

Del Gaudio prof. Antonio;

Della Porta cap. Pietro CC;

Garaci prof. Enrico;

Miozzo dott. Agostino;

Muto dott. Giovanni;

Pesare m.llo Antonio;

Petitti dott. Vincenzo;

Sarlo gen. isp. C.S.A.r.n. Ottavio.

Roma, addì 2 maggio 2008

NAPOLITANO

TURCO, *Ministro della salute*

08A04409

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 2008.

Conferimento di medaglia d'argento «Al Merito della Sanità Pubblica».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Udita la Commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense «Al Merito della Sanità Pubblica» nella seduta del 12 marzo 2008;

Su proposta del Ministro della salute;

Decreta:

È conferita la medaglia d'oro «Al Merito della Sanità Pubblica» a:

Amoroso col. Antonio Concezio CC;

Prantera prof. Cosimo;

Vezzoli col. t. st. pil. Patrizio G.d.F.

Roma, addì 2 maggio 2008

NAPOLITANO

TURCO, *Ministro della salute*

08A04410

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 2008.

Conferimento di medaglia di bronzo «Al Merito della Sanità Pubblica».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Udita la Commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense «Al Merito della Sanità Pubblica» nella seduta del 12 marzo 2008;

Su proposta del Ministro della salute;

Decreta:

È conferita la medaglia di bronzo «Al Merito della Sanità Pubblica» a:

Gullotta dott. Fabio;

Tirrò cap. Sergio CC.

Roma, addì 2 maggio 2008

NAPOLITANO

TURCO, *Ministro della salute*

08A04411

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 2008.

Conferimento di attestazione «Al Merito della Sanità Pubblica».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Udita la Commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense «Al Merito della Sanità Pubblica» nella seduta del 12 marzo 2008;

Su proposta del Ministro della salute;

Decreta:

È conferita l'attestazione «Al Merito della Sanità Pubblica» a:

Belgi cap. Paolo CC;

Catanese luog.te Nicola CC;

Pellegrini luog.te Orazio CC.

Roma, addì 2 maggio 2008

NAPOLITANO

TURCO, *Ministro della salute*

08A04412

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2008.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Gregorio d'Ippona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dalla dott.ssa Giuliana Perrotta, dal dott. Alfonso Magnatta e dal dott. Rosario Cardì;

Considerato che il dott. Alfonso Magnatta, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Decreta:

Il dott. Leonardo Guerrieri, viceprefetto aggiunto, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia), in sostituzione del dott. Alfonso Magnatta.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 7 Interno, foglio n. 273

08A04485

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2008.

Affidamento della gestione del comune di Siculiana ad una commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che con decreto del Presidente della Regione Siciliana, in data 28 dicembre 2007, è stato nominato nel comune di Siculiana (Agrigento), un commissario straordinario con il compito di esercitare i poteri spettanti al sindaco, alla giunta ed al consiglio comunale a seguito delle dimissioni presentate dal sindaco e da oltre la metà dei consiglieri comunali;

Constatato che dall'esito di approfonditi accertamenti svolti dai competenti organi investigativi sono

emersi collegamenti diretti ed indiretti tra parte degli organi rappresentativi del comune di Siculiana eletti nella tornata elettorale dell'11 e 12 giugno 2006 e la criminalità organizzata;

Rilevato che tali collegamenti espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Siculiana;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione del comune di Siculiana, si rende necessaria l'adozione della misura straordinaria di cui all'art. 143 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 143, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Siculiana (Agrigento) è affidata per la durata di diciotto mesi alla commissione straordinaria composta da:

dott. Enrico Gullotti - vice-prefetto;

dott.ssa Chiara Armenia - vice-prefetto aggiunto;

dott.ssa Agata Polizzi - direttore amministrativo contabile.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altra potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 7 Interno, foglio n. 323

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Siculiana (Agrigento), i cui organi elettivi sono stati rinnovati l'11 e 12 giugno 2006, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Il territorio di Siculiana è storicamente interessato da un sodalizio criminale composto da alcune famiglie mafiose che occupano posizioni di «spicco» nel contesto della organizzazione interna ed internazionale di «cosa nostra».

Nell'ambito delle attività di contrasto della criminalità di stampo mafioso, il 29 ottobre 2007, le forze dell'ordine hanno eseguito un provvedimento di arresto, emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, nei confronti di undici soggetti, tutti ritenuti responsabili dei reati di associazione di tipo mafioso e di estorsioni, posti in essere dal 1998 al 2007, tra i quali particolare risalto assume l'arresto di un consigliere di maggioranza di Siculiana e di tre soggetti legati da strettissimi vincoli di parentela con amministratori dell'ente locale.

Nella stessa operazione giudiziaria risultano notificate informazioni alla persona sottoposta alle indagini per concorso in associazione di tipo mafioso nei confronti del sindaco e del comandante della polizia municipale.

La suddetta iniziativa giudiziaria trae origine, per la parte relativa al condizionamento dell'attività politico-amministrativa locale, da indagini che, oltre a fornire un quadro aggiornato sulla composizione e sull'attività mafiosa del mandamento di Porto Empedocle e, in particolare, dell'attuale «famiglia» di Siculiana, hanno fatto emergere forme di condizionamento degli organi elettivi del comune di Siculiana da parte della mafia, nonché fatti di estorsione posti in essere dai componenti della locale cosca ai danni di una società impegnata nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Dalle ordinanze di custodia cautelare, scaturite dalla suddetta iniziativa giudiziaria, già emergono elementi significativi del condizionamento da parte degli appartenenti alla famiglia mafiosa di Siculiana nei confronti di quella amministrazione comunale, che si delinea in tutta la sua gravità nell'accusa mossa al consigliere comunale arrestato, fra l'altro, per essere intervenuto nell'ambito dell'attività politico-amministrativa del comune, anche nella sua qualità di consigliere comunale, per favorire gli interessi dell'associazione mafiosa.

Tali circostanze hanno determinato una immediata ripercussione sugli organi elettivi comunali che, a distanza di pochi giorni, si sono dissolti per effetto delle dimissioni presentate dal sindaco in data 7 novembre 2007 e delle dimissioni formalizzate nella stessa data da dieci consiglieri, su quindici assegnati, a cui si sono aggiunte quelle di altri tre consiglieri presentate il successivo 8 novembre. Della cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Siculiana si è preso atto con decreto del Presidente della Regione Siciliana, del 28 dicembre 2007, con il quale è stato nominato un commissario straordinario per la gestione dell'ente che, insediatosi il 14 gennaio 2008, è rimasto in carica fino al 31 marzo 2008 e poi sostituito da altro funzionario regionale, insediatosi il successivo 11 aprile 2008.

La compromissione della libera determinazione degli organi elettivi e del buon andamento della civica amministrazione, fortemente ipotizzata dall'Autorità Giudiziaria, ha indotto il prefetto di Agrigento a disporre, con provvedimento del 18 dicembre 2007, su specifica delega, la costituzione di una commissione ispettiva per gli accertamenti di rito presso il comune di Siculiana, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

Gli accertamenti svolti dalla commissione di accesso, confluiti nella relazione conclusiva della procedura, hanno consentito di avvalorare l'ipotesi della esistenza di gravi fattori di inquinamento della vita politico-amministrativa dell'ente.

L'attività di accesso ha ricompreso l'attività deliberativa e gestionale nel periodo che va dall'anno 2000 al novembre 2007, tenuto conto che la carica di sindaco è stata ricoperta dalla medesima persona dal 2001 al novembre del 2007. Sono state, altresì, acquisite le informazioni sugli amministratori, i dipendenti comunali e su tutti coloro i quali hanno intrattenuto rapporti con l'Ente medesimo al fine di conoscere gli eventuali rapporti di parentela e le frequentazioni tra i suddetti soggetti e tra questi ed altri soggetti riconducibili alla criminalità mafiosa e/o comune, ovvero l'appartenenza degli stessi alla consorteria mafiosa.

In particolare, la commissione ha evidenziato la posizione, oltre che del citato consigliere di maggioranza colpito da provvedimento restrittivo della libertà personale, anche quella di diversi amministratori e soggetti che hanno rivestito incarichi, i quali risultano avere collegamenti e rapporti di parentela con individui appartenenti o sospettati di appartenere alle organizzazioni mafiose, sintomatici, allo stato delle informazioni e delle inchieste in corso, del condizionamento della libera determinazione degli organi elettivi o, comunque, costituenti il tramite per esercitare il condizionamento medesimo.

Uno degli argomenti di interesse della consorteria era l'ottenimento di aiuti economici in favore delle famiglie degli associati detenuti, in particolare in favore della moglie di un detenuto per associazione mafiosa, porto abusivo e detenzione armi, omicidio doloso e sequestro di persona. Si è accertato che tali provvidenze generalmente erano prive di presupposti e carenti sotto il profilo istruttorio.

Nell'opera di distorsione dell'azione politico-amministrativa locale, rilievo decisivo assume la figura di un soggetto esterno al civico consesso, arrestato nel corso dell'operazione giudiziaria precedentemente richiamata, ritenuto personaggio di primo piano dell'associazione mafiosa, che si sarebbe adoperato per l'elezione del sindaco, avvalendosi, successivamente, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e per l'organizzazione, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione. Di grande interesse appare, al riguardo, l'estorsione consumata ai danni di una società che gestisce la discarica comprensoriale nel comune di Siculiana, in relazione alla quale è scaturita l'accusa al comandante della polizia municipale di avere operato «pressioni» nei confronti della società, per il fatto di aver indicato, come possibile mediatore nella risoluzione dei contrasti esistenti fra l'impresa e il sindaco, il fratello di un consigliere comunale, genero di un personaggio ritenuto capo della famiglia mafiosa di Siculiana, arrestato nel corso della stessa inchiesta.

La commissione di accesso ha posto particolare attenzione, inoltre, all'attività contrattuale per la realizzazione di lavori, forniture e servizi accertando che risultano essere stati conferiti, in ampia misura, a soggetti accusati di associazione mafiosa. Numerose e ripetute irregolarità e violazioni normative sono, altresì, emerse dall'esame degli affidamenti a trattativa privata e dei cottimi fiduciari, a discapito dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio tra i concorrenti.

Sintomatico dello stato di condizionamento e di indebita ingerenza criminale nell'azione amministrativa appare il comportamento, poco solerte, degli amministratori che si sono succeduti negli anni nelle procedure connesse alla piena acquisizione della disponibilità di beni confiscati ad una famiglia mafiosa e destinati al comune per finalità sociali. Nello stesso senso si indirizzano le perplessità in ordine all'inserimento presso l'Ufficio di segreteria del comune di uno strettissimo congiunto di un noto esponente della famiglia mafiosa, tra l'altro interessata alla confisca di beni di cui si è già detto. L'inserimento del soggetto in questione in un Ufficio che costituisce un valido osservatorio di tutta la vita politica ed amministrativa del comune, senza che alcuna Amministrazione succedutasi nel tempo abbia ravvisato l'opportunità di una diversa assegnazione, è indice di chiaro assoggettamento di coloro che gestiscono l'ente nei riguardi delle famiglie mafiose locali.

Conclusivamente, ritenuti sussistenti gli elementi su collegamenti diretti ed indiretti con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento dei soggetti che, sino al novembre del 2007, hanno amministrato il comune di Siculiana, e ritenuto che lo stato della sicurezza pubblica sia caratterizzato da una possibile condizione di scarsa tenuta degli ordinari meccanismi della rappresentanza democratica, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La descritta condizione di assoggettamento, delineata nella relazione del prefetto e della commissione di accesso, necessita che da parte dello Stato sia posto in essere un intervento, ben più incisivo rispetto alla ordinaria fattispecie dissolutoria del consiglio comunale, adeguatamente mirato a sostenere, in un più ampio arco temporale, il ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire finanche quando si siano verificate le situazioni previste dall'art. 141, come nella fattispecie, a seguito delle dimissioni rassegnate da oltre la metà dei consiglieri, differenziandosene per presupposti ed effetti.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula rituale proposta per l'adozione della misura straordinaria ivi prevista, nei confronti del comune di Siculiana (Agrigento).

Roma, 4 giugno 2008

Il Ministro: MARONI

08A04486

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2008.

Autorizzazioni all'ISTAT ad assumere personale a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge n. 296/2006.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 643, della predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato purché la spesa per il personale rientri nel limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive

come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente;

Visto l'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 643, della medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota dell'ISTAT n. 2383 dell'11 aprile 2008, con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art 1, comma 643, della predetta legge n. 296 del 2006 e dell'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge n. 248 del 2007, nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel corso dell'anno 2007 pari complessivamente a € 6.860.331 corrispondenti al costo effettivo annuo di tutto personale cessato;

Vista la documentazione analitica prodotta dal predetto Ente di ricerca dalla quale emerge che dalle risorse calcolate devono essere detratte quelle concernenti la mobilità in uscita di alcune unità di personale che, ai sensi del citato art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, non è assimilabile ad una cessazione;

Considerato che le risorse effettivamente utilizzabili per le finalità del presente provvedimento, detratti gli importi relativi al personale trasferito per mobilità, sono pari a € 6.710.235;

Tenuto conto che, come certificato dall'Ente, nel conto consuntivo ancora da approvare, relativo all'esercizio finanziario 2007, le entrate complessive risultano pari a € 195.482.244 e quelle correnti pari a € 195.408.849;

Considerato che, come attestato dall'Ente, nel conto consuntivo ancora da approvare, relativo all'esercizio finanziario 2007, la spesa del personale è pari a € 129.070.443 corrispondente al 66% delle entrate correnti;

Ritenuto che anche considerando l'onere delle assunzioni a regime la spesa del personale a tempo indeterminato rimane nel limite fissato dall'art. 1, comma 643, della legge n. 296/2006;

Tenuto conto che i predetti dati delle entrate e delle spese pur riferendosi al conto consuntivo 2007 ancora da approvare sono sufficientemente attendibili come attestato dall'ente e lasciano un ampio margine rispetto al limite dell'80% delle entrate correnti fissato dall'art. 1, comma 643, della legge n. 296/2006;

Considerata la necessità di garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse finanziarie assegnate in relazione alle esigenze connesse con la ricerca, in armonia con l'art. 33 della Costituzione;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato di personale, senza indicazione dettagliata dei profili, nel limite massimo di una spesa a regime pari a € 6.710.23;

Ritenuto che l'ISTAT debba fornire, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle risorse finanziarie assegnate;

Visto l'art. 1, comma 644, della legge n. 296/2006 che fa salvi i principi di cui ai commi 526 e 529 della stessa legge;

Visto l'art. 1, comma 526, della citata legge n. 296 del 2006 che prevede che le amministrazioni di cui al comma 523 della medesima legge possono procedere per gli anni 2008-2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;

Visto l'art. 1, comma 529, della legge n. 296/2006 che prevede che per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-*bis* dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio;

Visto l'art. 1, comma 646, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che ai fini dell'applicazione dei commi 643-645, sono fatte salve le assunzione conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del

18 aprile 2008, n. 4, recante «Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità»;

Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 5, recante «Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)»;

Su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais».

Decreta:

Art. 1.

1. L'ISTAT può procedere per l'anno 2008, ai sensi del comma 643 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a tempo indeterminato di personale nel limite massimo di una spesa a regime pari a € 6.710.235.

2. L'Istituto di cui al comma 1 è tenuto, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa per l'anno 2008 nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. L'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 è posto a carico del bilancio dell'Ente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 156

08A04432

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 2008.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cengio, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, con il quale il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 giugno 2008 limitatamente al territorio del Comune di Cengio nella regione Liguria;

Vista la nota del 31 maggio 2008 del Commissario delegato, con la quale, nell'illustrare gli interventi adottati per l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3577 del 30 marzo 2007, ha rappresentato l'esigenza di prorogare lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle attività finalizzate al proseguimento delle iniziative poste in essere e dirette al superamento della situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel comune di Cengio;

Considerato che il complesso delle attività poste in essere in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al contesto emergenziale in rassegna, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Liguria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cengio in provincia di Savona in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04555

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 2007, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che si rende necessario assicurare, rispetto al predetto contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso posti in essere dal commissario delegato necessari al definitivo superamento del contesto emergenziale;

Vista la nota del 9 giugno 2008, con cui l'assessore alla Protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha relazionato in ordine agli interventi posti in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3610 del 30 agosto 2007, rappresentando l'esigenza di continuare ad avvalersi dei poteri derogatori finalizzati al superamento del contesto emergenziale inerente agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel territorio regionale;

Considerato, altresì, che sono state poste nella disponibilità del commissario delegato nuove risorse finanziarie da destinare al completamento del piano degli interventi straordinari dei quali è tuttora in corso la fase progettuale;

Considerata l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2009, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04558

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei «grandi eventi» relativi alla Presidenza italiana del G8, al 150° anniversario dell'Unità d'Italia e per consentire lo svolgimento nel territorio della regione Lazio dei mondiali di nuoto «Roma 2009». (Ordinanza n. 3684).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008, art. 15, n. 3652 del 2008, art. 6, n. 3663 del 2008 e n. 3669 del 17 aprile, art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'estensione, al territorio della regione Lazio, della predetta dichiarazione di grande evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Dispo-

sizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150° anniversario dell'Unità d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;

Visto inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 con il quale è stata istituita una struttura di missione, denominata «Struttura di Missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia» presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, cui sono stati affidati compiti finalizzati a garantire, oltre al funzionamento del Comitato, la piena realizzazione delle attività programmate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, n. 3632, recante «Disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° anniversario dell'Unità d'Italia»;

Vista la nota n. 14 del 21 aprile 2008 del capo dell'Ufficio Sherpa;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare un'adeguata attività di verifica degli interventi infrastrutturali posti in essere dai soggetti attuatori di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008, in termini di congruità dei relativi atti negoziali, è costituita, con apposito provvedimento del Commissario delegato, una commissione di garanzia composta da tre esperti di riconosciuta competenza e professionalità, anche estranei alla pubblica amministrazione. Con il medesimo provvedimento il Commissario delegato determina il compenso spettante ai componenti della commissione, che graverà sulle risorse disponibili della gestione commissariale.

Art. 2.

1. Al comma 15 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 le parole «a tempo determinato», sono sostituite dalle parole «di collaborazione coordinata e continuativa».

Art. 3.

1. All'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3, dopo le parole «personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono aggiunte le seguenti parole «ivi compreso personale già in comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge n. 400 del 27 settembre 1988»; al comma 4, dopo le parole «contratti a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti parole «ovvero di collaborazione coordinata e continuativa».

Art. 4.

1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività da porre in essere da parte della struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, anche ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, l'ing. Angelo Balducci svolge le funzioni di raccordo tra la predetta struttura di missione, quale stazione appaltante, anche in deroga all'art. 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed i soggetti coinvolti dagli interventi infrastrutturali da porre in essere ai sensi dei grandi eventi richiamati in premessa.

2. Per il proseguimento degli interventi e delle iniziative correlate all'organizzazione del grande evento relativo alla Presidenza italiana del vertice G8, l'ing. Fabio De Santis è nominato soggetto attuatore in sostituzione dell'ing. Angelo Balducci, nominato ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, con provvedimento del Commissario delegato del 20 marzo 2008.

3. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere per consentire lo svolgimento nel territorio della regione Lazio dei mondiali di nuoto Roma 2009 l'ing. Claudio Rinaldi assume il ruolo di Commissario delegato in sostituzione dell'ing. Angelo Balducci di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. A modifica di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007 l'attività amministrativa, operativa e tecnico gestionale della struttura di missione di cui al vertice G8 e del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che a tal fine è unificata con quella relativa al mondiale di nuoto di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006 e successive modificazioni

ed integrazioni, è affidata al coordinatore di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007.

5. Per accelerare le iniziative finalizzate alla realizzazione dei grandi eventi di cui alla presente ordinanza la struttura di missione, di cui al comma 4, che opera fino al termine delle manifestazioni connesse al 150° anniversario dell'Unità d'Italia, è autorizzata a richiedere la necessaria collaborazione ai competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

6. Per accelerare la realizzazione delle iniziative da porre in essere per consentire lo svolgimento del grande evento relativo alla Presidenza italiana del vertice G8 il Commissario delegato, ovvero il soggetto attuatore, è autorizzato, in deroga all'art. 23 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, ad allegare all'istanza di valutazione di impatto ambientale il progetto preliminare dell'opera o dell'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04433

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 giugno 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Pozzessere Giulia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 200/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Pozzessere Giulia il 5 febbraio 1980 a Roma (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo di «Abogado», rilasciato nell'ottobre 2007 dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza conseguito presso la Università degli studi «La Sapienza» di Roma nel gennaio 2003, omologato in Spagna nel gennaio 2006;

Considerato inoltre che ha documentato, con opportune certificazioni, di aver completato la pratica forense in Italia nel giugno 2005;

Considerato infine che la sig.ra Pozzessere ha dimostrato di aver superato le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense nella sessione 2006;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato;

Vista la richiesta di modifica del decreto datato 8 aprile 2008, presentata dall'interessata;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pozzessere Giulia, nata il 5 febbraio 1980 a Roma (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il decreto così modificato sostituisce integralmente il precedente provvedimento e dispiega efficacia a decorrere dall'8 febbraio 2008.

Roma, 11 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale verte sulla materia di elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A04365

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 giugno 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 30 maggio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 57118 del 22 maggio 2008, che ha disposto per il 30 maggio 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 57118 del 22 maggio 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 2008;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 97,957.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,076 ed a 97,478.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 3 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A04601

DECRETO 3 giugno 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centoventitre giorni relativi all'emissione del 30 maggio 2008 (Seconda tranche).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 57113 del 22 maggio 2008, che ha disposto per il 30 maggio 2008 l'emissione della seconda tranche di buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 30 settembre 2008, della durata residua di centoventitre giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 57113 del 22 maggio 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 2008;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centoventitre giorni è risultato pari a 98,605.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centoventitre giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,686 ed a 98,277,

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A04602

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2008.

Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2007/73/CE della Commssione del 13 dicembre 2007 e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Diciottesima modifica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 30 agosto 2007); dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2007); dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2007);

Vista la direttiva 2007/73/CE della Commissione del 13 dicembre 2007, che modifica l'allegato delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta plenaria del 16 ottobre 2007 relativamente all'abrogazione dei limiti massimi di residui delle sostanze attive sulla coltura del tabacco, riportati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta plenaria del 28 febbraio 2008 relativamente alla presente diciottesima modifica del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004;

Decreta:

Art. 1.

Limiti massimi di residui

1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

2. I nuovi limiti massimi di residui, che trovano applicazione per i trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti stessi, si applicano per le sostanze attive deltametrina e atrazina a decorrere dal 19 dicembre 2007; per le sostanze attive acetamiprid, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina a decorrere dal 15 giugno 2008; per la sostanza attiva imazalil a decorrere dal 15 settembre 2008.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 marzo 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2008
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 139.

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ATRAZINA (diserbante)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Mais dolce	0,1	
	Altri ortaggi	0,05*	(t) Quantità massima di residui temporanea valida fino al 1° giugno 2009, in attesa che il richiedente presenti i dati del residuo.
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,1 t	
ACETAMIPRID (insetticida)	Agrumi, pomacee	1	Le quantità massime di residui sono state fissate provvisoriamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
	Albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	0,1	
	Ciliegie	0,2	
	Prugne	0,02	
	Altra frutta	0,01*	
	Pomodori, melanzane	0,1	
	Peperoni, cucurbitacee con buccia commestibile	0,3	
	Dolcetta, lattuga, scarola (indivia a foglie larghe), prezzemolo	5	
	Altri ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi di cotone	0,02	
	Altri semi oleaginosi	0,01*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,01*	
DELTAMETRINA (cis-deltametrina) (a) (insetticida)	Mele, ciliegie, uve da tavola e da vino, fragole (escluse le fragole selvatiche), uva spina, Kiwi.	0,2	Quantità massime di residui valide fino al 1° novembre 2008, in attesa della revisione del fascicolo dell'allegato III nel quadro della direttiva 91/414/CEE e l'ulteriore registrazione dei formulati di deltametrina a livello di Stato Membro.
	Altre pomacee, altre drupacee	0,1	
	More, lamponi, ribes (rosso, nero e bianco)	0,5	
	Olive (da tavola), olive (da olio)	1	
	Altra frutta	0,05*	
	Agli, cipolle, scalogni, cipolline, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, carciofi	0,1	
	Pomodori, melanzane, gombo	0,3	
	Altre solanacee, cucurbitacee con buccia commestibile, cucurbitacee con buccia non commestibile, legumi da granella (freschi), porri	0,2	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche	0,5	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
	Funghi	0,05	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	1	
	Semidi colza, semi di senape	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	5	
	Luppolo	5	
	Cereali	2	
	Erba medica	0,1	
	Barbabietola da zucchero	0,5	
	Farina bianca	0,3	
	Farina integrale	1	
	Crusca	3	
IMAZALIL (fungicida)	Agrumi	5	
	Pomacee, banane	2	
	Altra frutta	0,05*	
	Pomodori	0,5	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	0,2	
	Meloni	2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	3	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,02*	
INDOXACARB (insetticida)	Frutta a guscio	0,05 p	Somma degli isomeri S ed R
	Mele	0,5 p	
	Altre pomacee, albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	0,3 p	(p) Indica che le quantità massime di residui sono state fissate provvisoriamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
	Uve da tavola e da vino	2 p	
	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina	1 p	
	Banane	0,2 p	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori, melanzane	0,5 p	
	Peperoni, cavoli a infiorescenza	0,3 p	
	Ravanelli, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli cinesi, cavoli ricci	0,2 p	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, carciofi	0,1 p	
	Cavoli cappucci	3 p	
	Dolcetta	1 p	
	Spinaci	2	
	Lattuga, scarola (indivia a foglie larghe), erbe fresche	2 p	
	Altri ortaggi	0,02* p	
	Legumi da granella	0,02* p	
	Semi di soia	0,5 p	
	Altri semi oleaginosi	0,05* p	
	Patate	0,02* p	
	Tè	0,05* p	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
	Luppolo	0,05* p	
	Cereali	0,02* p	
	Vino	0,02	
PENDIMETALIN (diserbante)	Frutta	0,05*	
	Carote, rafano, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, legumi da granella (freschi)	0,2	
	Sedani rapa, sedani	0,1	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,2	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Favino	0,05	
PIMETROZINA (insetticida)	Agrumi	0,3	
	Albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	0,05	
	Fragole (escluse le fragole selvatiche), ribes (rosso, nero e bianco), uva spina	0,5	
	More, lamponi	3	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile	0,5	
	Peperoni, erbe fresche, legumi da granella (freschi)	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a foglia	0,2	
	Cavoli cappucci	0,05	
	Lattughe e simili	2	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi di cotone	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	15	
	Cereali	0,02*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
PIRACLOSTROBIN (fungicida)	Agrumi, pistacchi, uve da tavola, more, lamponi…… Pomacee, ciliegie…… Albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)…… Prugne…… Uve da vino, ribes (rosso, nero e bianco)…… Fragole (escluse le fragole selvatiche), altri di altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)…… Manghi, papaia…… Altra frutta…… Carote, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, cavoli a infiorescenza…… Rafano, pastinaca…… Agli, cipolle, scalogni, pomodori, melanzane, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci…… Peperoni, porri…… Dolcetta…… Altri di lattughe e simili, erbe fresche…… Altri ortaggi…… Legumi da granella…… Semi oleaginosi…… Patate…… Tè…… Luppolo…… Frumento, segale, triticale…… Orzo, avena…… Altri cereali…… Vino……	1 p 0,3 p 0,2 p 0,1 p 2 p 0,5 p 0,05 p 0,02* p 0,1 p 0,3 p 0,2 p 0,5 p 10 p 2 p 0,02* p 0,3 p 0,02* p 0,02* p 0,05* p 10 p 0,1 p 0,3 p 0,02* p 0,05	(p) Indica che le quantità massime di residui sono state fissate provvisoriamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
TIACLOPRID (insetticida)	Pomacee, albicocche, ciliegie, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)…… Prugne…… Fragole (escluse le fragole selvatiche), papaia.. Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)…… Altra frutta…… Pomodori, melanzane…… Peperoni, fagioli (con baccello)…… Cucurbitacee (con buccia commestibile)…… Meloni, cocomeri…… Lattughe e simili…… Erbe fresche…… Cavoli a foglia…… Altri ortaggi…… Legumi da granella…… Semi di colza…… Semi di senape…… Altri semi oleaginosi…… Patate…… Tè…… Luppolo…… Cereali……	0,3 p 0,1 p 0,5 p 1 p 0,02* p 0,5 p 1 p 0,3 p 0,2 p 2 p 3 p 0,02* 0,02* p 0,02* p 0,3 p 0,2 p 0,05* p 0,02* p 0,05* p 0,05* p 0,02* p	(p) Indica che le quantità massime di residui sono state fissate provvisoriamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TRIFLOSSISTROBINA (fungicida)	Agrumi	0,3 p	(p) Indica che le quantità massime di residui sono state fissate provvisoriamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
	Pomacee, fragole (escluse le fragole selvatiche), manghi	0,5 p	
	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili), ribes (rosso, nero e bianco), uva spina, papaia	1 p	
	Prugne	0,2 p	
	Uve da tavola e da vino	5 p	
	Banane	0,05 p	
	Altra frutta	0,02* p	
	Carote, cavoli broccoli (compresi calabresi), cavolfiori	0,05 p	
	Pomodori, fagioli (con baccello)	0,5 p	
	Peperoni, meloni	0,3 p	
	Cucurbitacee (con buccia commestibile), cavoli a testa, porri	0,2 p	
	Cocomeri	0,2	
	Altri ortaggi	0,02* p	
	Legumi da granella	0,02* p	
	Semi oleaginosi	0,05* p	
	Patate	0,02* p	
	Tè	0,05* p	
	Luppolo	30 p	
	Orzo	0,3 p	
	Segale, triticale, frumento	0,05 p	
	Altri cereali	0,02* p	
	Barbabietola da zucchero	0,05	
	Vino	0,3	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

08A04431

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 giugno 2008.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari, a base di «metiocarb», a seguito della sua iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2007/5/CE della Commisione del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui il metiocarb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 aprile 2007 che indica il 30 settembre 2017 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva metiocarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al

presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 26 aprile 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti;

Considerato che, conformemente a detto parere, la ri-registrazione provvisoria viene concessa fino alla scadenza di iscrizione della prima tra le sostanze attive componenti iscritta nell'Allegato I, fatte salve la presentazione, nei tempi fissati dalla direttiva di iscrizione stessa, di un dossier conforme all'Allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare delle registrazioni dei prodotti elencati in allegato al presente decreto ha trasmesso le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva metiocarb, ottemperando a quanto richiesto dall'ufficio;

Considerato che l'impresa titolare dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, che ricadono nelle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 26 aprile 2007, dovrà presentare, entro il 30 settembre 2009, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 194/1995, nonché i dati indicati nella parte B dell'allegato alla direttiva di iscrizione della sostanza attiva metiocarb, pena la revoca dell'autorizzazione;

Considerato altresì che i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto contenenti sostanze attive attualmente ancora in revisione comunitaria dovranno comunque essere adeguati alle condizioni che verranno stabilite per dette sostanze attive a conclusione della revisione stessa;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 30 settembre 2017 i prodotti fitosanitari indicati in allegato fatto salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, comma 2 del citato decreto 26 aprile 2007;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva metiocarb, sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva metiocarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione:

gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 26 aprile 2007 di iscrizione della sostanza attiva metiocarb, che prevedono la presentazione entro il 30 settembre 2009, di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995;

l'esito della valutazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato al citato decreto 26 aprile 2007, che dovranno essere presentati entro il 30 settembre 2009.

Sono altresì fatti salvi gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti al termine della loro revisione comunitaria.

Sono approvate quale parte integrante del decreto le etichette allegate, con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in commercio.

L'impresa titolare della registrazione è tenuta a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di metiocarb ri-registrati provvisoriamente fino al 30 settembre 2017.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
1.	011594 PPO	LIZETAN PLUS	14/02/2003	Bayer Cropscience S.r.l.
2.	001544	MESUROL	06/04/1974	Bayer Cropscience S.r.l.
3.	011153 PPO	PROVADO PLUS	15/01/2002	Bayer Cropscience S.r.l.

LIZETAN® PLUS

Insetticida

Prodotto fitosanitario per piante da fiore e ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico.

AEROSOL

LIZETAN® PLUS

COMPOSIZIONE:
g 100 di LIZETAN PLUS contengono:
g 0,025 di Imidacloprid puro
g 0,05 di Metiocarb puro
solventi e propellenti quanto basta a 100.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Estremamente infiammabile. Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Titolare dell'autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 – 20156 Milano Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento:
BAYER S.P.A. – Filago (BG); Tosvar S.r.l. – Pozzo d'Adda (MI)

PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione del Ministero della Salute n.11594/PPO del 14.02.2003
Quantità netta del preparato: ml 250-300-400-500-600

Partita n°.:

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: Recipiente sotto pressione, proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare nè bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non erogare il prodotto in prossimità di una fiamma o di un apparecchio elettrico in funzione. Non contiene gas propellenti ritenuti dannosi all'ozono. Evitare un uso eccessivo od improprio.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 0,025 % di Imidacloprid puro; 0,05 % di Metiocarb puro le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
IMIDACLOPRID - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
METIOCARB - Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Lizetan Plus è idoneo per il trattamento di piante ornamentali e da fiore, di tipo arbustivo ed erbaceo, annuali e perenni, coltivate in appartamento, balcone e in giardino domestico, per la lotta contro i seguenti parassiti:
Afidi: *Aphis spp., Macrosiphum spp., Macrosiphoniella spp., Myzus persicae, Aulachortum solani*
Aleurodidi: *Trialeurodes spp., Aleurodes spp., Bemisia tabaci*
Tripidi: *Frankliniella occidentalis, Thrips spp., Parthenothrips dracaenae, Heliotrips spp.*
Cocciniglie: *Saissetia hemispherica, Coccus spp., Lecanium spp.*
Cocciniglie cotonose: *Pseudococcus spp., Phenacoccus spp.*
Cicaline: *Typhlocyba rosae, Metcalfa pruinosa*
Lepidotteri: *Phytometra gamma*
Coleotteri: *Lilioceris lilii*

Cimici: *Lygus pabulinus*
L'applicazione di Lizetan Plus, aerosol pronto all'uso, viene effettuata mediante nebulizzazione da una distanza di 30-50 cm fino al gocciolamento delle superfici vegetali irrorate. Il trattamento con Lizetan Plus prima o all'inizio dell'attacco permette di ottenere un buon controllo dei parassiti.
Se necessario ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni.
Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà.
Questo tipo di formulazione, come in generale tutte le formulazioni aerosol, può dare effetti indesiderati sul fiore.
Attenzione - Il prodotto contiene una sostanza attiva altamente tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima).
Precauzioni d'uso: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.
Attenzione. Da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ACC 3

11.04.2008

® marchio registrato

MESUROL®

Insetticida in polvere bagnabile

per trattamenti in viticoltura, frutticoltura ed orticoltura, colture floreali, ornamentali e forestali e per la concia della semente di barbabietola da zucchero e mais con azione repellente contro i danni degli uccelli (fagiani)

MESUROL®
COMPOSIZIONE
100 g di MESUROL contengono:
50 g di METIOCARB puro
coformulanti q. b. a 100

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione e ingestione. Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: BAYER CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet (Valencia) - Spagna
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.- Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 1544 del 06/04/74
Contenuto netto: 500 g; 1-5 kg
Partita N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Trattamenti liquidi: 0,2 % (200 g in 100 litri di acqua).
N.B. La dose si riferisce ai trattamenti a volume normale.
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Aphis spp.*), psilla del pero (*Psylla pyri*), cicaline (*Empoasca spp.*).
Drupacee (pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio, mandorlo): contro afidi (*Myzus spp.*), tripidi (*Frankliniella occidentalis*), cicaline (*Empoasca spp.*).
Vite: contro tripidi (*Frankliniella occidentalis*), cicaline (*Empoasca spp.*), tignola (*Clysia ambiguella*), tignoletta (*Lobesia botrana*).
Fragola: contro: tripidi (*Frankliniella occidentalis*), afidi (*Aphis spp.*).
Barbabietola da zucchero: contro afidi (*Aphis spp.*), mamestra (*Mamestra brassicae*).
Patata e melanzana: contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), afidi (Aphis *spp.*).
Cocomero, melone, cetriolo, cavoli: contro cicaline (*Empoasca spp.*), tripidi (*Frankliniella occidentalis*), afidi (*Aphis spp.*).
Floreali, ornamentali e forestali: contro afidi (*Aphis spp.*), cicaline (*Empoasca spp.*), tripidi (*Frankliniella occidentalis*). Non trattare su fiore aperto.
Mais e barbabietola da zucchero (concia delle sementi): 1 kg per q di seme. Per far aderire alle cariossidi di mais il prodotto è necessario inumidirle preventivamente impiegando ½ litro (per ogni q) di latte magro o acido o anche latte intero o altra sostanza con azione collante. La concia può essere eseguita anche in betoniera od altri apparecchi.
N.B. I semi trattati e residuati non possono essere destinati all'alimentazione umana o del bestiame.

COMPATIBILITÀ: il Mesurol nei trattamenti liquidi non è miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina. Sulle varietà di melo soggette alla rugginosità dei frutti (Golden Delicious ad es.) è consigliabile non miscelarlo con prodotti liquidi. La concia delle cariossidi di mais può essere effettuata anche se sono state precedentemente trattate con TMTD o Captan.
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Drupacee e Pomacee: non impiegare il prodotto in fioritura. Limitatamente alle Pomacee non impiegare il prodotto nei 30 giorni successivi alla fioritura.
Floreali ed ornamentali: non trattare su fiore aperto.
In condizioni normali d'ambiente e di impiego e se usato secondo le sopracitate istruzioni, il prodotto non dà origine a fenomeni fitotossici.
NOCIVITÀ: il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Conservare all'asciutto

Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore.

11.04.2008

® Marchio registrato

MESUROL®

Insetticida in polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

Per trattamenti in viticoltura, frutticoltura ed orticoltura, colture floreali, ornamentali e forestali e per la concia della semente di barbabietola da zucchero e mais con azione repellente contro i danni degli uccelli (fagiani)

MESUROL®

COMPOSIZIONE

100 g di MESUROL contengono:
50 g di METIOCARB puro
coformulanti q. b. a 100

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO

Tossico per inalazione e ingestione. Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa, 130 - 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet (Valencia) - Spagna
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.- Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1544 del 06/04/74

Contenuto netto: g 200-250-500; kg 1 ; kg 1 (5 x g 200; 4 x g 250; 2 x g 500); kg 5 (5 x kg 1); kg 10 (10 x kg 1); kg 12 (12 x kg 1)

Partita N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.

Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime

Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Trattamenti liquidi: 0,2 % (200 g in 100 litri di acqua, pari a 1 sacchetto da kg 1 in 500 litri di acqua)*.

N.B. La dose si riferisce ai trattamenti a volume normale.

Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Aphis spp.)*, psilla del pero (*Psylla pyri*), cicaline (*Empoasca spp.*).

Drupacee (pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio, mandorlo): contro afidi (*Myzus spp.*), tripidi (*Frankliniella occidentalis*), cicaline (*Empoasca spp.*).

Vite: contro tripidi (*Frankliniella occidentalis*), cicaline (*Empoasca spp.*), tignola (*Clysia ambiguella*), tignoletta (*Lobesia botrana*).

Fragola: contro: tripidi (*Frankliniella occidentalis*), afidi (*Aphis spp.*).

Barbabietola da zucchero: contro afidi (*Aphis spp.)*, mamestra (*Mamestra brassicae*).

Patata e melanzana: contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), afidi (Aphis *spp.*).

Cocomero, melone, cetriolo, cavoli: contro cicaline (*Empoasca spp.*), tripidi (*Frankliniella occidentalis*), afidi (*Aphis spp.)*.

Floreali, ornamentali, forestali: contro afidi (*Aphis spp.*), cicaline (*Empoasca spp.*), tripidi (*Frankliniella occidentalis*). Non trattare su fiore aperto.

Mais e barbabietola da zucchero (concia delle sementi): 1 kg per q di seme. Per far aderire alle cariossidi di mais il prodotto è necessario inumidirle preventivamente impiegando ½ litro (per ogni q) di latte magro o acido o anche latte intero o altra sostanza con azione collante. La concia può essere eseguita anche in betoniera od altri apparecchi.

N.B. I semi trattati e residuati non possono essere destinati all'alimentazione umana o del bestiame.

COMPATIBILITA': il Mesurol nei trattamenti liquidi non è miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina. Sulle varietà di melo soggette alla rugginosità dei frutti (Golden Delicious ad es.) è consigliabile non miscelarlo con prodotti liquidi. La concia delle cariossidi di mais può essere effettuata anche se sono state precedentemente trattate con TMTD o Captan.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Drupacee e Pomacee: non impiegare il prodotto in fioritura. Limitatamente alle Pomacee non impiegare il prodotto nei 30 giorni successivi alla fioritura. Floreali ed ornamentali: non trattare su fiore aperto. In condizioni normali d'ambiente e di impiego e se usato secondo le sopracitate istruzioni, il prodotto non dà origine a fenomeni fitotossici.

NOCIVITA': il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il

contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. – Conservare all'asciutto.

Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore.

* oppure:
- pari a 1 sacchetto da g 500 in 250 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 250 in 125 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 200 in 100 litri di acqua

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

® Marchio registrato

11.04.2008

MESUROL®

Insetticida in polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile
Registrazione Ministero della Sanità n. 1544 del 06/04/74

COMPOSIZIONE
100 g di MESUROL contengono:
50 g di METIOCARB puro
coformulanti q.b. a 100

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto del sacchetto: g 200-250-500; kg 1

Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano

AVVERTENZA: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE ORIGINALE

® Marchio registrato

11.04.2008

PROVADO® PLUS

Insetticida
AEROSOL

PROVADO® PLUS
COMPOSIZIONE:
g 100 di PROVADO PLUS contengono:
g 0,025 di Imidacloprid puro
g 0,05 di Metiocarb puro
solventi e propellenti quanto basta a 100.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Estremamente infiammabile. Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 – 20156 Milano Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: BAYER S.p.A. – Filago (BG); Bayer CropScience AG-Dormagen (Germania); TOSVAR S.r.l. – Pozzo d'Adda (MI)
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione n.11153/PPO del 15.01.02 del Ministero della Salute
Contenuto netto: ml 200-250-300- 400-500-600
Partita n°.:

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 0,025 % di Imidacloprid puro; 0,05 % di Metiocarb puro le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
IMIDACLOPRID
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
METIOCARB
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Provado Plus è idoneo per il trattamento di piante ornamentali e da fiore, di tipo arbustivo ed erbaceo, annuali e perenni, coltivate in appartamento, balcone e in giardino domestico, per la lotta contro i seguenti parassiti:
Afidi: *Aphis spp., Macrosiphum spp., Macrosiphoniella spp., Myzus persicae, Aulachortum solani*
Aleurodidi: *Trialeurodes spp., Aleurodes spp., Bemisia tabaci*
Tripidi: *Frankliniella occidentalis, Thrips spp., Parthenothrips dracaenae, Heliotrips spp.*
Cocciniglie: *Saissetia hemispherica, Coccus spp., Lecanium spp.*
Cocciniglie cotonose: *Pseudococcus spp., Phenacoccus spp.*
Cicaline: *Typhlocyba rosae, Metcalfa pruinosa*
Lepidotteri: *Phytometra gamma*
Coleotteri: *Lilioceris lilii*
Cimici: *Lygus pabulinus*
L'applicazione di Provado Plus, aerosol pronto all'uso, viene effettuata mediante nebulizzazione da una distanza di 30-50 cm fino al gocciolamento delle superfici vegetali irrorate.
Il trattamento con Provado Plus prima o all'inizio dell'attacco permette di ottenere un buon controllo dei parassiti.
Se necessario ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni.
Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà.

Questo tipo di formulazione, come in generale tutte le formulazioni aerosol, può dare effetti indesiderati sul fiore.
Attenzione - Il prodotto contiene una sostanza attiva altamente tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima).

Precauzioni d'uso: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.
Attenzione. Da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Recipiente sotto pressione, proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare nè bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione Non erogare il prodotto in prossimità di una fiamma o di un apparecchio elettrico in funzione. Evitare un uso eccessivo od improprio.

® Marchio registrato

11.04.08

08A04449

DECRETO 4 giugno 2008.

Proroga al 30 aprile 2009 dell'autorizzazione per alcuni prodotti fitosanitari contenenti «glifosate», a seguito della sua iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto n. 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari per procedere alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002, di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'Impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, ha presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa alla sostanza attiva glifosate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto 26 marzo 2002;

Considerato che per i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, l'impresa titolare ha altresì presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa ai prodotti stessi ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002;

Considerato altresì che è attualmente in corso l'esame della documentazione sopra citata;

Ritenuto di prorogare fino al 30 aprile 2009 l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati in allegato, al fine di concludere le valutazioni attualmente in corso;

Decreta:

L'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva glifosate, è prorogata temporaneamente fino al 30 aprile 2009, al fine di consentire la conclusione delle valutazioni delle documentazioni attualmente in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI GLIFOSATE PROROGATI FINO AL 30 aprile 2009

N. reg.	Nome prodotto	Data reg.	Impresa
008656	Glifene SL	31 gennaio 1995	Arysta Lifescience s.a.s.
008817	Glicober	19 aprile 1996	Arysta Lifescience s.a.s.
008910	Dierbane	6 agosto 1996	Arysta Lifescience s.a.s.

08A04499

DECRETO 4 giugno 2008.

Proroga al 30 aprile 2009 dell'autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva «isoproturon», a seguito della sua iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto n. 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari per procedere alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002, di recepimento della direttiva 2001/18/CE della Commissione del 22 febbraio 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva isoproturon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'Impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitaro indicato nell'allegato al presente decreto, ha presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa alla sostanza attiva isoproturon ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto 9 agosto 2002;

Considerato che per il prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto, l'impresa titolare ha altresì presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa ai prodotti stessi ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 9 agosto 2002;

Considerato altresì che è attualmente in corso l'esame della documentazione sopra citata;

Ritenuto di prorogare fino al 30 aprile 2009 l'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato in allegato, al fine di concludere le valutazioni attualmente in corso;

Decreta:

L'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva isoproturon, è prorogata temporaneamente fino al 30 aprile 2009, al fine di consentire la conclusione delle valutazioni delle documentazioni attualmente in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTO FITOSANITARIO CONTENENTE ISOPROTURON PROROGATO FINO AL 30 aprile 2009

N. reg.	Nome prodotto	Data reg.	Impresa
008648	Protugan	31 gennaio 1995	Makhteshim Agan Italia S.r.l.

08A04500

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 aprile 2008.

Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter) di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), il quale dispone, tra l'altro, che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007 recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'art. 1, commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, recanti, rispettivamente, nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modifiche e aggiornamenti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 358, della legge finanziaria 2007 si applicano alle spese, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza, di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW;

Considerato che, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 359, della legge finanziaria 2007 si applicano alle spese, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza compresa tra 7,5 e 90 kW;

Considerato che l'art. 1, comma 360, della legge finanziaria 2007 dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite

Decreta:

Art. 1.

Requisiti dei soggetti ammessi alle detrazioni

1. In attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, la detrazione dall'imposta lorda di cui ai commi 358 e 359 della legge finanziaria 2007, spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese di acquisizione e installazione di nuovi motori ad elevata efficienza ovvero di sostituzione di motori esistenti con nuovi motori ad elevata efficienza, nonché di acquisizione e installazione di nuovi variatori di velocità (inverter);

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le medesime spese di cui alla lettera *a)*.

2. La detrazione richiamata al comma 1 spetta anche nel caso in cui i medesimi beni siano acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. In tal caso l'agevolazione si determina sulla base del costo sostenuto dalla società concedente.

3. La detrazione di cui al comma 1 compete relativamente alle spese sostenute in ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010.

4. La detrazione richiamata al comma 1 non compete a soggetti diversi dall'utilizzatore finale, né per motori ad elevata efficienza o variatori di velocità (inverter) utilizzati o destinati ad essere utilizzati al di fuori del territorio nazionale.

Art. 2.

Caratteristiche dei motori elettrici ad elevata efficienza

1. Ai fini del presente decreto, si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici di cui all'allegato A.

Art. 3.

Spesa massima ammissibile per i motori elettrici ad elevata efficienza

1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del motore ad elevata efficienza la detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo motore.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore a elevata efficienza, di cui al comma 1, sia superiore ai valori riportati in tabella 1, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 1.

3. La spesa ammissibile per l'installazione del motore ad elevata efficienza è pari ai valori forfetari di tabella 1.

4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di 1.500 euro per ciascun motore.

Tabella 1 - Motori ad elevata efficienza. Tetti di spesa ammissibile in funzione della potenza nominale.

Potenza nominale (kW)	Spesa massima ammissibile per acquisto singolo motore (euro)	Spesa ammissibile per installazione singolo motore (euro)	Spesa massima ammissibile totale per singolo motore (euro)
5,5	700	100	800
7,5	850	100	950
11	1000	100	1100
15	1200	100	1300
18,5	1500	150	1650
22	1800	150	1950
30	2200	150	2350
37	2600	150	2750
45	3300	200	3500
55	4000	200	4200
75	5300	200	5500
90	6100	200	6300

Art. 4.

Modalità per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per motori elettrici ad elevata efficienza

1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all'art. 1 sono tenuti a:

a) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici prodotto dei singoli motori, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i motori vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo motore, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici prodotto;

b) acquisire e conservare copia della certificazione del produttore del motore di cui al comma 2 dell'allegato A.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato B e a trasmetterla all'ENEA, anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati in ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'ENEA rilascerà ricevuta per via informatica. Per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, l'invio della scheda deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese. In tutti gli altri casi l'invio della scheda deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta.

Art. 5.

Variatori di velocità (inverter)

1. Ai fini del presente decreto si considerano variatori di velocità (inverter) gli apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione.

Art. 6.

Spesa massima ammissibile per variatori di velocità (inverter)

1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del variatore di velocità (inverter) la detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo variatore di velocità.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del variatore di velocità (inverter), di cui al

comma 1, sia superiore ai valori riportati in tabella 2, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 2.

3. La spesa ammissibile per l'installazione del variatore di velocità (inverter) è pari ai valori forfetari di tabella 2.

4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di 1.500 euro per ciascun variatore di velocità (inverter).

Tabella 2 - Variatori di velocità (inverter). Tetto di spesa massimo in funzione della potenza nominale.

Potenza nominale (kW)	Spesa massima ammissibile per acquisto singolo variatore di velocità (inverter) (euro)	Spesa ammissibile per installazione singolo variatore di velocità (inverter) (euro)	Spesa massima ammissibile totale per singolo variatore di velocità (inverter) (euro)
7,5	1200	200	1400
11	1450	200	1650
15	1850	200	2050
18,5	2400	300	2700
22	2700	300	3000
30	3400	300	3700
37	3800	400	4200
45	4600	400	5000
55	5300	400	5700
75	6200	500	6700
90	7700	500	8200

Art. 7.

Modalità per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per variatori di velocità (inverter)

1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all'art. 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici prodotto dei singoli variatori di velocità, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i variatori di velocità vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo variatore di velocità con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici prodotto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato C e a trasmetterla anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati in ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010, all'ENEA attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'ENEA rilascerà ricevuta per via informatica. Per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, l'invio della scheda deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese. In tutti gli altri casi l'invio della scheda deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta.

Art. 8.

Cumulabilità

1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per il sostenimento delle spese di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007.

2. L'incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 9.

Disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite

1. I soggetti che non prevedono altri utilizzi delle apparecchiature sostituite di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007, conferiscono le medesime apparecchiature a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio e/o altre forme di recupero ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

Art. 10.

Monitoraggio e comunicazione dei risultati

1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico raggiungibile a seguito degli interventi realizzati nell'ambito del presente decreto, ENEA elabora le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 7, comma 2, e trasmette entro il 31 luglio di ciascun anno del periodo 2009-2011 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.

Roma, 9 aprile 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
VISCO

ALLEGATO A
(articolo 2)

Motori ad elevata efficienza

1. Ai fini del presente decreto si definiscono motori ad elevata efficienza i motori elettrici asincroni trifasi alimentati alla tensione di 400 V e 50 Hz, a due o quattro poli aventi, per ogni classe di potenza elettrica, un rendimento elettrico a pieno carico e alla tensione e frequenza nominali, maggiore o uguale a quello riportato nella tabella 3 per le due differenti polarità.
   I limiti di rendimento indicati in tabella 3 corrispondono a quelli stabiliti nell'accordo tra la Commissione Europea e Comitato Europeo costruttori Macchine rotanti e Elettronica di Potenza (CEMEP) per i motori in classe di efficienza 1 (eff1). La normativa di riferimento per la valutazione del rendimento è la EN 60034-2 e la EN 60034-1 per le tolleranze.

Tabella 3 - Motori ad elevata efficienza. Rendimenti minimi in funzione della potenza nominale

Potenza nominale kW	2 poli	4 poli
5,5	88,6%	89,2%
7,5	89,5%	90,1%
11	90,5%	91,0%
15	91,3%	91,8%
18,5	91,8%	92,2%
22	92,2%	92,6%
30	92,9%	93,2%
37	93,3%	93,6%
45	93,7%	93,9%
55	94,0%	94,2%
75	94,6%	94,7%
90	95,0%	95,0%

2. A dimostrazione che un motore sia ad elevata efficienza è necessario che esso sia provvisto di un certificato del produttore che attesti, tramite prova di tipo, che il motore ha un rendimento a pieno carico conforme a quanto prescritto al comma 1.
3. Ogni motore dovrà essere provvisto della documentazione di cui al comma 2.

ALLEGATO B
(articolo 4)

(MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA) Foglio ___

Dati Richiedente: Nome Cognome o Ragione Sociale________________________________
Comune________________________CAP__________tel________________
Via e numero civico____
CF o Partita IVA se persona giuridica_________________________________

Tipologia attività utente: (contrassegnare, nelle caselle sottostanti, la categoria di appartenenza)

Industria a un turno di lavoro	Industria a due turni di lavoro	Industria a tre turni di lavoro	Industria stagionale	Impresa artigiana
Grande distribuzione	Edificio pubblico o privato	Ospedale	Utente privato	Altro

Sito di installazione finale dei componenti di cui al presente elenco: ___________________________

Pos	Codice prodotto motore ad elevata efficienza	Potenza nominale (kW)	Nuovo acquisto o sostituzione (1)	Spesa acquisto (€) (2)	Spesa installazione (€) (3)	Spesa totale (€)	Spesa detraibile (€) (4)
				A	B	A+B	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
			TOTALE				

Risparmio energetico totale annuo stimato a seguito dell'utilizzo dei componenti sopra riportati: ________________________________kWh.

Il sottoscritto____________________________ in qualità di __________________________ attesta sotto la propria responsabilità che i motori ad elevata efficienza di cui alla presente scheda rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2 e per essi è in possesso della documentazione tecnica richiesta nell'allegato A, dichiara inoltre che i componenti sostituiti sono stati trattati secondo quanto riportato nell'articolo 9.

Firma ___________________________

(1) scrivere **N** per nuovo motore, **S** per motore sostituito.
(2) riportare la spesa di acquisto del motore come da articolo 3.
(3) riportare la spesa forfetaria di installazione come da articolo 3.
(4) riportare la spesa detraibile calcolata come da articolo 3.

ALLEGATO C
(articolo 7)

(VARIATORI DI VELOCITA' - INVERTER) Foglio ___

Dati Richiedente: Nome Cognome o Ragione Sociale___________________
Comune_______________CAP__________tel__________
Via e numero civico_______________________
CF o Partita IVA se persona giuridica___________________

Tipologia attività utente: (contrassegnare, nelle caselle sottostanti, la categoria di appartenenza)

Industria a un turno di lavoro	Industria a due turni di lavoro	Industria a tre turni di lavoro	Industria stagionale	Impresa artigiana
Grande distribuzione	Edificio pubblico o privato	Ospedale	Utente privato	Altro

Sito di installazione finale dei componenti di cui al presente elenco: ______________________

Pos	Codice prodotto variatore di velocità	Potenza nominale (kW)	Macchina azionata (1)	Spesa acquisto (€) (2)	Spesa installazione (€) (3)	Spesa totale (€)	Spesa detraibile (€) (4)
				A	B	A+B	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
			TOTALE				

Risparmio energetico totale annuo stimato a seguito dell'utilizzo dei componenti sopra riportati: ______________________kWh.

Il sottoscritto______________________ in qualità di ______________________ attesta sotto la propria responsabilità che i variatori di velocità di cui alla presente scheda rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5.

Firma ______________________

(1) scrivere, a seconda dei casi, la seguente sigla abbreviata : **V** per ventilatore, **P** per pompa, **CA** per compressore aria, **CF** per compressore frigorifero, **T** per trasportatore, **A** per altro,
(2) riportare la spesa di acquisto del variatore di velocità come da articolo 6,
(3) riportare la spesa forfetaria di installazione come da articolo 6,
(4) riportare la spesa detraibile come da articolo 6.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RECANTE NORME IN MATERIA DI DETRAZIONI PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA E VARIATORI DI VELOCITÀ (INVERTER), IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 20, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

L'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), dispone, tra l'altro, che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.
Il predetto comma 358 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 prevedeva una detrazione per le spese, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza, di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW.
A sua volta, il comma 359 dell'articolo 1 della medesima legge finanziaria 2007 disponeva una detrazione per le spese, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza compresa tra 7,5 e 90 kW.

A sua volta, l'articolo 1, comma 360, della legge finanziaria 2007 disponeva che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
Il previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato emanato in data 19 febbraio 2007.

La rinnovazione dell'incentivazione per i medesimi interventi, introdotta dalla legge finanziaria 2008, rende necessaria l'emanazione di un nuovo decreto interministeriale, analogo al decreto 19 febbraio 2007 sopra citato, in quanto tale ultimo decreto, dovendo regolamentare la concessione del beneficio per le sole spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, recava talune disposizioni riferite specificamente a questa data.

Dunque, il decreto al quale si riferisce la presente relazione ricalca pressoché pedissequamente, nei contenuti tecnici, il precedente decreto 19 febbraio 2007, recando come uniche novità:
- l'aggiornamento delle date necessarie per la fruizione del beneficio nel triennio 2008-10 (in diversi articoli);
- una semplificazione delle modalità di trasmissione di taluni dati all'ENEA, per i quali si prevede la sola comunicazione informatica e non più anche l'alternativa cartacea, novità che si giustifica con la necessità di disporre dei dati con modalità che ne consentano una efficace elaborazione (articoli 4 e 7);
- l'assenza di riferimenti alle modalità di ritiro delle apparecchiature sostituite di cui al comma 357, della legge finanziaria 2007, contenute nel precedente decreto ma, in questo nuovo, non più necessarie (articolo 9).

08A04556

DECRETO 16 giugno 2008.

Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle *A* e *B*.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE
CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto, altresì, conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle misure dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001 e 10 giugno 2003 che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle *A* e *B,* allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Visto il decreto interministeriale dirigenziale 29 novembre 2004 con il quale sono state aggiornate le misure dei diritti di segreteria per servizi svolti dalle camere di commercio, di cui alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Visti il decreto interministeriale dirigenziale 29 luglio 2005 e il decreto dirigenziale interministeriale 10 febbraio 2006 con i quali sono state apportate modifiche alle tabelle *A* e *B;*

Visto i decreti interministeriali dirigenziali 22 febbraio 2007 e 29 agosto 2007, con i quali sono stati modificati e introdotti ulteriori diritti di segreteria;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 13 luglio 2004, con il quale sono stati approvati i modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 febbraio 2008, con il quale è stato approvato il formato elettronico dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese;

Visto il decreto 23 marzo 2008 concernente la maggiorazione dei diritti di segreteria per il finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità;

Ritenuto opportuno modificare i diritti di segreteria relativi alla richiesta della scheda persona, in relazione ai nuovi prospetti a disposizione e alle diverse modalità di richiesta;

Ritenuto necessario eliminare a voci 17.18, 18.15, 19.6, 20.7, 21.6, 22.3 relative alle visure in modalità antecedente;

Ritenuto necessario, altresì, istituire un diritto di segreteria relativo alla vidimazione dei registri di carico e scarico e ridurre il diritto di segreteria relativo alla bollatura dei libri sociali;

Ritenuto necessario istituire un diritto di segreteria relativo all'Albo gestori ambientali;

Ritenuto necessario istituire un diritto di segreteria relativo ai nuovi adempimenti dei curatori fallimentari;

Ritenuto necessario, infine, modificare i diritti di segreteria relativi alla consultazione dell'archivio marchi e brevetti, in considerazione delle nuove interrogazioni possibili;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alle allegate tabelle *A* e *B,* che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il 1° luglio 2008.

Roma, 16 giugno 2008

Il direttore generale
per la vigilanza e normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
MANCURTI

L'ispettore generale
capo dell'Ispettorato generale di finanza
delle pubbliche amministrazioni
del Ministero dell'economia e delle finanze
GRISOLIA

TABELLA A

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

			diritto di segreteria
	SOCIETA' ED ENTI COLLETTIVI		
1.	Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni		
1.1.	su supporto informatico digitale	€	120,00
1.2.	modalità telematica	€	90,00
2	Deposito bilancio ed elenco soci		
2.1.	su supporto informatico digitale	€	93,00
2.2	modalità telematica	€	63,00
3	Iscrizione, modificazioni dati REA ed altre tipologie di domande, iscrizioni e depositi		
3.1.	su supporto informatico digitale	€	50,00
3.2.	modalità telematica	€	30,00
	IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI SOLO R.E.A.		
4	Iscrizioni e modificazioni		
4.1.	con modalità cartacee allo sportello	€	23,00
4.2.	su supporto informatico digitale o per via telematica	€	18,00
5	Cancellazione imprese individuali	€	-
6	**BOLLATURE E VIDIMAZIONI**		
6.1	Bollatura libri sociali	€	25,00
6.2	Vidimazione registro carico e scarico dei rifiuti	€	25,00
7	**CERTIFICATO CNS SU DISPOSITIVO USB**		
7.1	Primo rilascio all'impresa	€	40,00
7.2	Ulteriore rilascio	€	70,00
8	**CARTA NAZIONALE SERVIZI**		
8.1	Rilascio CNS all'impresa	€	25,00
8.2	Certificato CNS	€	7,00
	CERTIFICATI		
9	*allo sportello camerale*		
9.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€	5,00
9.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€	5,00
9.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€	5,00
9.4	Iscrizione di poteri personali	€	5,00
9.5	Anagrafico	€	5,00
9.6	Repertorio Economico Amministrativo	€	5,00
9.7	Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento	€	5,00
9.8	Deposito	€	5,00
9.9	Assetto della compagine sociale	€	5,00
9.10	Non iscrizione	€	5,00
9.11	Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al RI	€	5,00
9.12	Storico	€	7,00
9.13	Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura antimafia)	€	10,00
9.14	Anagrafico (con dicitura antimafia)	€	10,00
9.15	Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia)	€	10,00
10	*allo sportello telematico*		
10.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€	5,00
10.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€	5,00
10.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€	5,00
10.4	Anagrafico	€	5,00
10.5	Repertorio Economico Amministrativo	€	5,00
10.6	Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al	€	5,00
10.7	Storico	€	7,00
11	*allo sportello telematico, in formato elettronico*		
11.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€	3,00
11.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€	3,00
11.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€	3,00
11.4	Anagrafico	€	3,00
11.5	Repertorio Economico Amministrativo	€	3,00
11.6	Storico	€	5,00
11.7	Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura antimafia)	€	7,00
11.8	Anagrafico (con dicitura antimafia)	€	7,00
11.9	Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia)	€	7,00
12	*da terminale remoto*		
12.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€	2,00
12.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€	2,00
12.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€	2,00
12.4	Anagrafico	€	2,00
12.5	Repertorio Economico Amministrativo	€	2,00
12.6	Modello di dichiarazione sostitutiva del cert. di iscr. al RI	€	2,00
12.7	Storico	€	2,00
13	*da terminale remoto, in formato elettronico*		
13.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€	1,00
13.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€	1,00
13.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€	1,00
13.4	Anagrafico	€	1,00
13.5	Repertorio Economico Amministrativo	€	1,00
13.6	Storico	€	1,00
13.7	Iscrizione nella sez. ord. (con dicitura antimafia)	€	7,00
13.8	Anagrafico (con dicitura antimafia)	€	7,00
13.9	Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia)	€	7,00
	VISURE ORDINARIE ALLO SPORTELLO TELEMATICO		
14	*società di capitale*		
14.1	Visura ordinaria	€	5,00
	Visura singoli blocchi informativi :		
14.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	1,00
14.3	Visura sede e unità locali	€	1,00
14.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	1,00
14.5	Visura amministratori	€	1,00
14.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	1,00
14.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	1,00
14.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	1,00
14.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	1,00
14.10	Visura società o enti controllanti	€	2,00
14.11	Visura pratiche in istruttoria	€	1,00
14.12	Visura partecipazioni in altre società	€	2,00
14.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	2,00
14.14	Fascicolo	€	10,00
14.15	Copia atti e bilanci	€	3,50
14.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€	3,50
14.17	Scheda persona con cariche attuali	€	0,70
14.18	Scheda persona con cariche cessate	€	0,70

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

		diritto di segreteria				diritto di segreteria	
14.19	Scheda persona completa	€	1,00		**VISURE DA TERMINALE REMOTO**		
14.20	Scheda dati di lavoro	€	1,00	20	*società di capitale*		
				20.1	Visura ordinaria	€	1,40
15	*società di persona*				Visura singoli blocchi informativi:		
15.1	Visura ordinaria	€	3,50	20.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	0,30
	Visura singoli blocchi informativi:			20.3	Visura sede e unità locali	€	0,30
15.2	Visura informazioni patrimoniali	€	1,00	20.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	0,30
15.3	Visura sede e unità locali	€	1,00		e cancellazione		
15.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	1,00	20.5	Visura amministratori	€	0,30
	e cancellazione			20.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	0,30
15.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	1,00	20.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	0,30
15.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	1,00	20.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	0,30
	scissioni, subentri				scissioni, subentri		
15.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	1,00	20.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	0,30
15.8	Visura società o enti controllanti	€	2,00	20.10	Visura società o enti controllanti	€	0,45
15.9	Visura pratiche in istruttoria	€	1,00	20.11	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
15.10	Visura partecipazioni in altre società	€	2,00	20.12	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
15.11	Fascicolo	€	6,00	20.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	0,45
15.12	Copia atti	€	3,50	20.14	Fascicolo	€	2,60
15.13	Visura informazioni patti sociali,ultimi patti depositati	€	3,50	20.15	Copia atti e bilanci	€	0,85
15.14	Scheda persona con cariche attuali	€	0,70	20.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€	0,85
15.15	Scheda persona con cariche cessate	€	0,70	20.17	Scheda persona con cariche attuali	€	0,15
15.16	Scheda persona completa	€	1,00	20.18	Scheda persona con cariche cessate	€	0,15
15.17	Scheda dati di lavoro	€	1,00	20.19	Scheda persona completa	€	0,20
				20.21	Scheda dati di lavoro	€	0,30
16	*imprese individuali e altre forme*						
16.1	Visura ordinaria	€	3,00				
	Visura singoli blocchi informativi:			21	*società di persone*		
16.2	Visura pratiche in istruttoria	€	1,00	21.1	Visura ordinaria	€	1,00
16.3	Visura partecipazioni in altre società	€	2,00		Visura singoli blocchi informativi:		
16.4	Copia atti	€	3,50	21.2	Visura informazioni patrimoniali	€	0,30
16.5	Scheda persona con cariche attuali	€	0,70	21.3	Visura sede e unità locali	€	0,30
16.6	Scheda persona con cariche cessate	€	0,70	21.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	0,30
16.7	Scheda persona completa	€	1,00		e cancellazione		
16.8	Scheda dati di lavoro	€	1,00	21.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	0,30
				21.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	0,30
					scissioni, subentri		
	VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO TELEMATICO			21.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	0,30
17	*società di capitale*			21.8	Visura società o enti controllanti	€	0,45
17.1	Visura storica	€	6,00	21.9	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
	Visura singoli blocchi informativi storici:			21.10	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
17.2	Visura storia delle modifiche	€	2,00	21.11	Fascicolo	€	1,60
17.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	3,00	21.12	Copia atti	€	0,85
17.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00	21.13	Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depositati	€	0,85
17.5	Visura società o enti controllanti storica	€	3,00	21.14	Scheda persona con cariche attuali	€	0,15
17.6	Fascicolo storico	€	11,00	21.15	Scheda persona con cariche cessate	€	0,15
				21.16	Scheda persona completa	€	0,20
18	*società di persona*			21.17	Scheda dati di lavoro	€	0,30
18.1	Visura storica	€	4,50				
	Visura singoli blocchi informativi storici:						
18.2	Visura storia delle modifiche	€	2,00	22	*imprese individuali e altre forme*		
18.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00	22.1	Visura ordinaria	€	0,90
18.4	Visura società o enti controllanti storica	€	3,00		Visura singoli blocchi informativi:		
18.5	Fascicolo storico	€	7,00	22.2	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
				22.3	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
19	*imprese individuali e altre forme*			22.4	Copia atti	€	0,85
19.1	Visura storica	€	4,00	22.5	Scheda persona con cariche attuali	€	0,15
	Visura singoli blocchi informativi:			22.6	Scheda persona con cariche cessate	€	0,15
19.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00	22.7	Scheda persona completa	€	0,20
				22.8	Scheda dati di lavoro	€	0,30

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE							
		diritto di segreteria				diritto di segreteria	
	VISURE STORICHE AL TERMINALE REMOTO			27.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	2,00
23.	*società di capitale*			27.8	Visura società o enti controllanti	€	4,00
23.1	Visura storica	€	1,70	27.9	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00
	Visura singoli blocchi informativi storici:			27.10	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00
23.2	Visura storia delle modifiche	€	0,45	27.11	Fascicolo	€	8,00
23.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	0,75	27.12	Copia atti	€	6,00
23.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75	27.13	Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depositati	€	6,00
23.5	Visura società o enti controllanti storica	€	0,75	27.14	Scheda persona con cariche attuali	€	1,50
23.6	Fascicolo storico	€	2,90	27.15	Scheda persona con cariche cessate	€	1,50
				27.16	Scheda persona completa	€	2,50
24	*società di persona*			28	*imprese individuali e altre forme*		
24.1	Visura storica	€	1,30	28.1	Visura ordinaria	€	4,00
	Visura singoli blocchi informativi storici:				Visura singoli blocchi informativi:		
24.2	Visura storia delle modifiche	€	0,45	28.2	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00
24.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75	28.3	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00
24.4	Visura società o enti controllanti storica	€	0,75	28.4	Copia atti	€	6,00
24.5	Fascicolo storico	€	1,90	28.5	Scheda persona con cariche attuali	€	1,50
				28.6	Scheda persona con cariche cessate	€	1,50
				28.7	Scheda persona completa	€	2,50
25	*imprese individuali e altre forme*						
25.1	Visura storica	€	1,20		**VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO CAMERALE**		
	Visura singoli blocchi informativi:			29	*società di capitale*		
25.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75	29.1	Visura storica	€	8,00
					Visura singoli blocchi informativi storici:		
				29.2	Visura storia delle modifiche	€	4,00
	VISURE ALLO SPORTELLO CAMERALE			29.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	5,00
26	*società di capitale*			29.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00
26.1	Visura ordinaria	€	7,00	29.5	Visura società o enti controllanti storica	€	5,00
	Visura singoli blocchi informativi:			29.6	Fascicolo storico	€	14,00
26.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	2,00				
26.3	Visura sede e unità locali	€	2,00	30	*società di persona*		
26.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	2,00	30.1	Visura storica	€	5,50
					Visura singoli blocchi informativi storici:		
26.5	Visura amministratori	€	2,00	30.2	Visura storia delle modifiche	€	4,00
26.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	2,00	30.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00
26.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	2,00	30.4	Visura società o enti controllanti storica	€	5,00
26.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	2,00	30.5	Fascicolo storico	€	9,00
26.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	2,00	31	*imprese individuali e altre forme*		
26.10	Visura società o enti controllanti	€	4,00	31.1	Visura storica	€	5,00
26.11	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00		Visura singoli blocchi informativi storici:		
26.12	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00	31.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00
26.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	4,00				
26.14	Fascicolo	€	13,00	**32**	**ELENCHI**		
26.15	Copia atti e bilanci	€	6,00		*allo sportello*		
26.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€	6,00	32.1	Richiesta	€	20,00
26.17	Scheda persona con cariche attuali	€	1,50	32.1.1	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,02
26.18	Scheda persona con cariche cessate	€	1,50	32.1.2	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,06
26.19	Scheda persona completa	€	2,50	32.1.3	- elenco esteso (posizione)	€	0,12
				32.1.4	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	€	0,16
27	*società di persona*						
27.1	Visura ordinaria	€	4,50		*da terminale remoto*		
	Visura singoli blocchi informativi:			32.2	Richiesta	€	1,00
27.2	Visura informazioni patrimoniali	€	2,00	32.2.1.	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,01
27.3	Visura sede e unità locali	€	2,00	32.2.2.	- protocollo (posizione)	€	0,02
27.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	2,00	32.2.3.	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,03
	e cancellazione	€	2,00	32.2.4.	- elenco esteso (posizione)	€	0,06
27.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	2,00	32.2.5.	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	€	0,08
27.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	2,00				

	IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE		diritto di segreteria	diritto di segreteria
	da sportello telematico			
32.3.	Richiesta	€	5,00	
32.3.1.	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,02	
32.3.2.	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,06	
32.3.3.	- elenco esteso (posizione)	€	0,12	
33	**ARCHIVIO CARTACEO**			
	allo sportello			
33.1	Richiesta copie Bilanci ed Atti	€	5,00	
33.2	+ pagina estratta	€	0,10	
33.3	Consultazione fascicolo	€	15,00	
34	Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale su supporto informatico/modalità telematica	€	23,00	
35	**RICERCHE ANAGRAFICHE**			
	allo sportello telematico			
35.1	Richiesta	€	0,60	
	da terminale remoto			
35.2	Richiesta	€	0,10	
	allo sportello			
35.3	Richiesta	€	1,00	
36	**ALBO GESTORI AMBIENTALI**			
36.1	Iscrizioni e variazioni	€	10,00	
36.2	Cancellazioni	€	-	
37	**ADEMPIMENTI CURATORE FALLIMENTARE**			
37.1	su supporto informatico	€	20,00	
37.2	modalità telematica	€	10,00	
38	Cert. Impresa	€	77,00	

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

numero voce	Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita.
1, 4	In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.
1	I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con esclusione delle società semplici costituite ai sensi dell'articolo 2251 ss. del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla voce 4. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sedi secondaria ancorchè ubicata in provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di s.r.l.
1	Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3.
2	Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica. Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%. Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l'elenco dei soci.
2.1, 2.2	Gli importi relativi alle pratiche di deposito bilancio sono maggiorati per l'anno 2008, di € 3,00, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 marzo 2008 (articolo 2, comma 86 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
3	Il diritto si applica per: - comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività - comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali - cambio di domicilio delle persone in carica - cessioni o affitti d'azienda - trasferimento di sede all'interno dello stesso comune - richieste di rettifica di atti e dati già iscritti

	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche
	Per le imprese di cui alle leggi: - 46/90 – Imprese di installazione impianti - 122/1992 – Imprese di autoriparazione - 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - 57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 15,00
4	Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale. Si applica, inoltre, all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorchè ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa. Per le imprese di cui alle leggi: - 46/90 – Imprese di installazione impianti - 122/1992 – Imprese di autoriparazione - 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - 57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 9,00
6.01	Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio
9.12, 10.7,11.6,12.7, 13.6	Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese
13	solo ai fini dell'applicazione di tale voce di diritto di segreteria per "terminale remoto" si devono intendere le associazioni e gli ordini con convenzione nazionale Telemaco

17,18,19,23, 24,25,29,30,31	La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese
10.6,14,15,16, 17,18,19	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import/export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.
12,13,20,21,22 ,23,24,25, 32.2, 35.2	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico
14,15,16,17,18 ,19, 35.1	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite sportello telematico attivato dalla camera di commercio della sede o residenza, comprendono i costi del servizio telematico
14.1, 20.1, 26.1	Si intende per *visura ordinaria delle società di capitale* il documento composto da: informazioni dallo statuto, capitale sociale, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, amministratori, sindaci, titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli, soci e titolari di diritti su quote e azioni
15.1, 21.1, 27.1	Si intende per *visura ordinaria delle società di persone* il documento composto da: informazioni da patti sociali, informazioni patrimoniali, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, soci e titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli
16.1, 22.1, 28.1	Si intende per *visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme* il documento composto da: informazioni costitutive, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, titolari di cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli

14, 17, 20, 23, 26, 29	Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali.
14.14, 20.14, 26.14	Si intende per *fascicolo* delle società di capitale il documento composto dalla visura ordinaria, lo statuto vigente, l'ultimo bilancio depositato, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
17.1, 18.1, 19.1, 23.1, 24.1, 25.1, 29.1, 30.1, 31.1	Si intende per *visura storica* il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche .
17.6, 18.5, 23.6, 24.5, 29.6, 30.5	Si intende per *fascicolo storico* il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata.
15, 18, 21, 24, 27, 30	Il diritto si applica alle società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.
15.11, 21.11, 27.11	Si intende per *fascicolo* delle società di persone il documento composto dalla visura ordinaria, i patti sociali con le modifiche depositate, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
16, 19, 22, 25, 28, 31	Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA.
32	Gli importi sono differenziati per le diverse tipologie di elenchi a seconda del contenuto informativo.
33	L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo

33.3	Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di 0,10 euro di cui al punto 31.2. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili. La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.
34	Il diritto si applica: 1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa; 2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal regolamento CE 1103/1997 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'articolo 17, commi da 1 e 5 del d.lgv. 24.06.1998, n. 213.
35	I diritti non sono dovuti nel caso la ricerca anagrafica sia seguita dalla richiesta di un certificato, una visura, un fascicolo una copia di atto o bilancio

TABELLA *B*

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI

			diritto di segreteria
1.	**REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI**		
1.1.	Domanda di prima iscrizione		
1.1.1.	- con modello cartaceo	€	31,00
1.1.2.	- su supporto informatico	€	21,00
1.1.3.	- con modalità telematica	€	15,00
1.2.	Iscrizione di modifica o domanda di deposito		
1.2.1.	- con modello cartaceo	€	10,00
1.2.2.	- su supporto informatico	€	8,00
1.2.3.	- con modalità telematica	€	5,00
1.3.	Iscrizione di cancellazioni	€	-
1.4.	Domande di esame	€	77,00
1.5.	Conferma di iscrizione	€	31,00
2.	**LICENZE**		
2.1.	Domanda di rilascio	€	155,00
2.2.	Domanda di modifica	€	77,00
3	**CERTIFICATI E VISURE**		
	allo sportello		
3.1.	Certificato ordinario	€	5,00
3.1.1	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€	5,00
3.2	Visura ordinaria	€	3,00
3.3	Visura speciale	€	8,00
3.4	Certificati d'origine	€	5,00
	da terminale remoto		
3.5	Certificato ordinario	€	2,00
3.5.1.	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€	2,00
3.5.2.	Visura ordinaria	€	1,00
4	**ALTRI ATTI**		
4.1	Copia atti		
4.1.1.	Archivio cartaceo - diritto di richiesta	€	5,00
	+ ogni pagina	€	0,10
4.1.2.	Archivio ottico - diritto di richiesta	€	8,00
	+ ogni pagina	€	0,50
4.2.	Vidimazioni, rinnovo licenze	€	10,00
4.3.	Elenchi semplici		
	-diritto di richiesta	€	10,00
	+ per ogni nominativo	€	0,10
5	**Autenticazione copie atti**	€	3,00
6	**Atti non compresi nei precedenti**	€	3,00
7	**REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI**		
	allo sportello		
7.1.	Visura esito ricerca	€	2,00
7.2.	Certificato esito ricerca	€	5,00
7.3.	Elenco per parametri		
	- richiesta elenco	€	114,00
	- costo a posizione estratta	€	0,09
7.4.	Cancellazione	€	8,00
7.5.	Elenco integrale nazionale mensile	€	3.409,00
7.6.	Elenco integrale provinciale mensile		
7.6.1.	- classe A	€	114,00
7.6.2.	- classe B	€	68,00
7.6.3.	- classe C	€	34,00
	terminale remoto		
7.7.	Visura effetti	€	0,05
7.8.	Ricerca anagrafica	€	0,02
7.9.	Elenco per parametri		
	- Richiesta elenco u.t.	€	52,00
	- costo a posizione estratta	€	0,03
7.10.	Elenco integrale nazionale mensile	€	1.549,00
7.11.	Elenco integrale provinciale mensile		
7.11.1.	- classe A	€	52,00
7.11.2.	- classe B	€	31,00
7.11.3.	- classe C	€	15,00
	sportello telematico		
7.12.	Visura effetti	€	0,50
7.13.	Ricerca anagrafica	€	0,20
8	**BREVETTI E MARCHI E ALTRI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE**		
	allo sportello camerale		
8.1	Domanda di deposito		
8.1.1	con modello cartaceo	€	40,00
8.2	Visura di deposito	€	4,00
8.3	Visura cumulativa marchi	€	2,00
8.4	Visura cumulativa brevetti	€	2,00
8.5	Copia atti da archivio ottico	€	6,00
8.6	Ricerca anagafica non seguita da prospetto	€	1,00
8.7	Deposito di trascrizioni o seguiti		
8.7.1	con modello cartaceo	€	10,00
	da sportello telematico		
8.8	Domanda di deposito	€	15,00
8.9	Deposito di trascrizioni o seguiti	€	5,00
8.10	Visura di deposito	€	2,00
8.11	Visura cumulativa marchi	€	1,00
8.12	Visura cumulativa brevetti	€	1,00
8.13	Copia atti da archivio ottico	€	3,50
8.14	Ricerca anagafica non seguita da prospetto	€	0,60
	da terminale remoto		
8.15	Domanda di deposito	€	15,00
8.16	Deposito di trascrizioni o seguiti	€	5,00
8.17	Visura di deposito	€	0,45
8.18	Visura cumulativa marchi	€	0,30
8.19	Visura cumulativa brevetti	€	0,30
8.20	Copia atti da archivio ottico	€	0,85
8.21	Ricerca anagafica non seguita da prospetto	€	0,10
9	**ALBO COOPERATIVE**		
	Domanda di prima iscrizione		
9.1	su supporto informatico o per via telematica	€	40,00
10	**DOMANDA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE**	€	30,00

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI

			diritto di segreteria		diritto di segreteria
11	**TACHIGRAFO DIGITALE**				
11.1	Autorizzazione centri tecnici				
11.1.1.	prima autorizzazione	€	370,00		
11.1.2	autorizzazioni successive	€	260,00		
11.1.3	rinnovo annuale autorizzazione	€	185,00		
11.2	Carta tachigrafica				
11.2.1	rilascio carta tachigrafica	€	37,00		
11.2.2	rinnovo carta tachigrafica	€	37,00		
11.2.3	sostituzione di carta tachigrafica per difetto della stessa	€	-		
11.2.4	sostituzione di carta tachigrafica per altre cause	€	37,00		

Note sui diritti di segreteria per Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari

numero voce	Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firme di chi presenta personalmente la domanda o la denuncia.
1.2	Il diritto si applica alle modifiche che non comportano l'accertamento dei requisiti.
1.5	Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al registro delle imprese secondo le modalità stabilite dal Ministro delle Attività produttive. Il diritto si applica anche ai casi di revisione prevista da norme della sussistenza delle condizioni per rimanere iscritti in Albi, Registri ecc.
2.2	Il diritto si applica alle modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti.
3.1, 3.5	Il diritto si applica anche per il rilascio delle ricevute, ancorché frazionate, di cui al D.M. 28 dicembre 2006, art. 4, comma 2, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
3.2	Il diritto si applica alle attestazioni desunte da archivi non camerali, o che comportano istruttoria o ricerche esterne.
3.5	Il diritto si applica per ogni ricevuta/nominativo come precisato dal comma 3 dell'art. 4 del D.M. 28 dicembre 2006 del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.
4.1	Il diritto si applica anche alle copie delle deliberazioni e degli altri atti camerali.
6	Il diritto si applica alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.M. 28 dicembre 2006 del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.
7	La diffusione dei dati dei soggetti protestati contenuti in elenchi tratti dal registro pubblico è subordinata alla verifica nel registro informatico dell'elenco stesso (artt. 12 e 13 del reg. n. 316/2000"negli elenchi deve risultare la data di estrazione. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati).
7.4	L'importo del diritto è dovuto per ciascun protesto cancellato ed è stabilito e aggiornato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n.235. Il diritto si applica anche all'istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 2, dell'articolo 4 della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n. 235. Il diritto si applica anche all'istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 6 bis, dell'articolo 17 della legge 7.03.1996, n. 108 così come modificato dall'articolo 3 della legge 18.08.2000, n. 235.
7.3, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11	Elenchi estratti ai sensi del comma 5, articolo 12 del D.P.R. 316/2000. L'importo del diritto rimane invariato se gli elenchi sono rilasciati su supporto informatico.
7.5, 7.6, 7.10, 7.11	Il diritto da applicare agli elenchi mensili, se richiesti in abbonamento annuale, è pari a 10 volte l'importo del diritto per l'elenco mensile.
7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono dati tramite collegamento con il sistema informatico delle camere di commercio e non comprendono i costi per il servizio telematico.
7.6, 7.11	Gli importi variano in base alla popolazione provinciale: (classe A = oltre 1 mil.) - (classe B = inferiore a 1 mil. Ma superiore a 0,3 mil.) - classe C = inferiore a 0,3 mil.)
8	Per altri titoli di proprietà industriali si intendono : - deposito di traduzione di brevetti europei; - nuove varietà vegetali; - certificati complementari di protezione; - certificati complementari per i fitofarmaci; - topografie a semiconduttori; - marchi internazionali.
9	Il diritto è comunque dovuto, anche nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto.
10	Tale diritto non è richiesto quando una delle parti sia un consumatore, quando il tentativo di conciliazione sia previsto per legge e quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta. L'importo di tale diritto è stabilito ai sensi del decreto ministeriale 22.07.2004, n. 223.

08A04483

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 giugno 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 15 luglio 2005, con il quale l'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl», con sede in Treviglio (Bergamo), via Roggia Vignola n. 9, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 30 giugno 2005, data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio tutela Taleggio, con nota del 28 aprile 2008, ha comunicato di confermare l'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl» quale organismo di controllo e di certificazione sulla denominazione di origine protetta «Taleggio» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Taleggio anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con 30 giugno 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl», con sede in Treviglio (Bergamo), via Roggia Vignola n. 9, con decreto 30 giugno 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio» registrata con il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 30 giugno 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04413

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e UNAPROL - Consorzio Olivicolo Italiano s.c. a r.l. (Deliberazione n. 155/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1º agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 463 del 16 luglio 2007 di modifica e codificazione della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1º agosto 2003 in materia di contratti di filiera;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1º febbraio 2000);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che comunica la decisione della Commissione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

Vista la nota n. TRAGR IV/798 del 7 dicembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato da UNAPROL - Consorzio Olivicolo Italiano S.c.ar.l., proponente e capofila, nella filiera olivicolo-olearia di qualità elevata con investimenti ripartiti nelle regioni Puglia, Toscana, Lazio e Umbria;

Vista la delibera concernente la ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento delle nuove proposte di contratti di filiera, approvata in data odierna da questo Comitato;

Considerato che il contratto prevede azioni materiali e immateriali per innovare il prodotto e il processo produttivo, promuovere e valorizzare l'olio d'oliva di livello qualitativo certo sui mercati nazionali ed esteri, favorire la certificazione di prodotto e di processo;

Considerato che in data 29 ottobre 2007 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1º agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica è stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 4 dicembre 2007;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Delibera:

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a stipulare, con UNAPROL - Consorzio Olivicolo Italiano S.c.ar.l., il contratto di filiera per la realizzazione di investimenti nella filiera olivicolo-olearia di qualità elevata con investimenti ripartiti nelle regioni Puglia, Toscana, Lazio e Umbria. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative, nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 16.155.618,00 euro, realizzati dalle 14 aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono così articolati:

investimenti nelle aziende agricole (Tab. 1A circolare n. 463 del 16 luglio 2007) - 1.497.500,00 euro;

investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato (Tab. 2A) - 12.823.118,00 euro;

investimenti per la creazione di sistemi di controllo, la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per la prestazione di assistenza tecnica (Tab. 3A) - 1.500.000,00 euro;

investimenti per la pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato (Tab. 4A) - 335.000,00 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate fino al 50% sotto forma di contributo in conto capitale e almeno per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunità europea autorizzativa del regime di aiuto n. 381/2003 prevede un'intensità massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sarà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale. L'agevolazione complessiva non può superare l'80% dell'investimento ammissibile.

1.3. La quota di contributo in conto capitale è calcolato secondo le seguenti intensità:

investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A della circolare n. 463 del 16 luglio 2007) fino al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del 50% E.S.L. per le iniziative ubicate nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *a)* del Trattato;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del 40% E.S.L. per le iniziative ubicate nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato;

creazione di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e prestazione di assistenza tecnica (tabella 3A), pari all'80% dell'investimento ammesso, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;

pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato (tabella 4A) nei limiti del 50% E.S.L.

1.4. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 12.924.494,40 euro, di cui 1.615.561,80 euro quale contributo in conto capitale e 11.308.932,60 euro a titolo di finanziamento agevolato, così come indicato nell'allegata tabella 1.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera.

2. Per la realizzazione del contratto di filiera di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 12.924.494,40 euro a valere sulle risorse di cui alla delibera di ricognizione approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 166

Tabella 1: UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO S.C.AR.L. - Investimenti ammissibili e agevolazioni

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.					Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A	3A	4A	5A		
AZIENDA AGRICOLA SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO							
Investimenti ammissibili	**180.000,00**	**200.000,00**				**380.000,00**	**304.000,00**
Contributo in conto capitale	5.103,92	5.671,02					10.774,95
Finanziamento agevolato	138.896,08	154.328,98					293.225,05
CAMPAGNA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE							
Investimenti ammissibili	**96.000,00**	**104.000,00**				**200.000,00**	**160.000,00**
Contributo in conto capitale	2.722,09	2.948,93					5.671,02
Finanziamento agevolato	74.077,91	80.251,07					154.328,98
CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI SAN MARZANO							
Investimenti ammissibili		**1.495.000,00**				**1.495.000,00**	**1.196.000,00**
Contributo in conto capitale		42.390,90					42.390,90
Finanziamento agevolato		1.153.609,10					1.153.609,10
COLLEGIO TOSCANO DEGLI OLIVICOLTORI "OL.MA"							
Investimenti ammissibili	**750.000,00**	**5.353.000,00**				**6.103.000,00**	**4.882.400,00**
Contributo in conto capitale	21.266,34	151.784,95					173.051,29
Finanziamento agevolato	578.733,66	4.130.615,05					4.709.348,71
DELLE GROTTAGLIE FRANCESCO - FRANTOIO OLEARIO S.A.S.							
Investimenti ammissibili		**574.530,00**				**574.530,00**	**459.624,00**
Contributo in conto capitale		16.290,87					16.290,87
Finanziamento agevolato		443.333,13					443.333,13
FORTUNELLI FABIO							
Investimenti ammissibili		**444.968,00**				**444.968,00**	**355.974,40**
Contributo in conto capitale		12.617,12					12.617,12
Finanziamento agevolato		343.357,28					343.357,28
FUCCI CIRO							
Investimenti ammissibili	**190.000,00**					**190.000,00**	**152.000,00**
Contributo in conto capitale	5.387,47						5.387,47
Finanziamento agevolato	146.612,53						146.612,53
LEONE SABINO DONATO CLAUDIO							
Investimenti ammissibili	**59.000,00**	**209.000,00**				**268.000,00**	**214.400,00**
Contributo in conto capitale	1.672,95	5.926,22					7.599,17
Finanziamento agevolato	45.527,05	161.273,78					206.800,83
MONTIONI GABRIELE							
Investimenti ammissibili		**128.750,00**				**128.750,00**	**103.000,00**
Contributo in conto capitale		3.650,72					3.650,72
Finanziamento agevolato		99.349,28					99.349,28
OLEARIA CLEMENTE SRL							
Investimenti ammissibili		**1.485.400,00**				**1.485.400,00**	**1.188.320,00**
Contributo in conto capitale		42.118,69					42.118,69
Finanziamento agevolato		1.146.201,31					1.146.201,31
SABINA AGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA							
Investimenti ammissibili	**56.400,00**	**180.250,00**				**236.650,00**	**189.320,00**
Contributo in conto capitale	1.599,23	5.111,01					6.710,24
Finanziamento agevolato	43.520,77	139.088,99					182.609,76
SAN DOMENICO SRL							
Investimenti ammissibili		**2.648.220,00**				**2.648.220,00**	**2.118.576,00**
Contributo in conto capitale		75.090,59					75.090,59
Finanziamento agevolato		2.043.485,41					2.043.485,41

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.					Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A	3A	4A	5A		
TERRE DORO SRL							
Investimenti ammissibili	166.100,00					166.100,00	132.880,00
Contributo in conto capitale	4.709,79						4.709,79
Finanziamento agevolato	128.170,21						128.170,21
UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO S.C.AR.L.							
Investimenti ammissibili			1.500.000,00	335.000,00		1.835.000,00	1.468.000,00
Contributo in conto capitale			1.200.000,00	9.498,97			1.209.498,97
Finanziamento agevolato				258.501,03			258.501,03
Totale Investimenti ammissibili	1.497.500,00	12.823.118,00	1.500.000,00	335.000,00		16.155.618,00	
Totale agevolazioni	1.198.000,00	10.258.494,40	1.200.000,00	268.000,00			12.924.494,40
Totale contributo in conto capitale	42.461,79	363.601,04	1.200.000,00	9.498,97			1.615.561,80
Totale finanziamento agevolato	1.155.538,21	9.894.893,36	-	258.501,03			11.308.932,60

08A04475

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Portoferraio.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta:

il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Portoferraio - Ufficio provinciale del territorio di Livorno, per i giorni 26 e 27 maggio 2008.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008 il decreto 14 aprile 2008 «Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Portoferraio - Ufficio provinciale di Livorno» a decorrere dal 28 maggio 2008. Questa attivazione ha comportato la chiusura per le intere giornate del 26 e del 27 maggio 2008. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno in data 7 maggio 2008, sono stati comunicati la causa e il periodo della chiusura dell'Ufficio; la suddetta attivazione può essere considerata come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

L'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 349 del 30 maggio 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio del 5 dicembre 2000;

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 giugno 2008

Il direttore regionale: ANGIÒ

08A04344

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Foggia e della sezione staccata di Lucera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori Compartimentali;

Visto il decreto legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Foggia prot. n. 11129 del 29 maggio 2008, con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che a causa

di problemi tecnici sul sistema centrale si è verificato un malfunzionamento dei Servizi di Pubblicità Immobiliare di Foggia e della Sezione staccata di Lucera nei giorni 27, 28 e 29 maggio 2008;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Servizi di pubblicità immobiliare e della Sezione staccata di Lucera è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 6 giugno 2008 con nota prot. n. 710/2008 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Servizi di pubblicità immobiliare e della Sezione staccata di Lucera nei giorni 27, 28 e 29 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 12 giugno 2008

Il direttore: GERBINO

08A04488

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di richieste di *referendum* popolari

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 giugno 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Comitato referendario per l'abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti - Vicolo delle Grotte n. 14 - 00186 Roma. n. tel. e fax 06 68809885, email segreteria.bordon@alice.it.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 giugno 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente all'art. 1, comma 6, limitatamente al quarto periodo il cui testo è il seguente «In casi di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Comitato referendario per l'abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti - Vicolo delle Grotte n. 14 - 00186 Roma. n. tel. e fax 06 68809885, email segreteria.bordon@alice.it.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 giugno 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

art. 1, comma 5, primo periodo, limitatamente alle seguenti parole «per ciascun anno di legislatura degli organi stessi»;

art. 1, comma 6, primo periodo, limitatamente alle seguenti parole «di ciascun anno»;

art. 1, comma 6, quarto periodo, limitatamente alle seguenti parole «delle quote annuali»;

art. 1, comma 6, quinto periodo, il cui testo è il seguente «Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Comitato referendario per l'abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti - Vicolo delle Grotte n. 14 - 00186 Roma. n. tel. e fax 06 68809885, email segreteria.bordon@alice.it.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 giugno 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

art. 1, comma 6, terzo periodo, il cui testo è il seguente «L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte di movimenti o partiti politici aventi diritto»;

art. 1, comma 6, sesto periodo, il cui testo è il seguente «Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi»;

art. 1, comma 8, limitatamente alle seguenti parole «fino ad avvenuta regolarizzazione?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Comitato referendario per l'abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti - Vicolo delle Grotte n. 14 - 00186 Roma, n. tel. e fax 06/68809885, email segreteria.bordon@alice.it.

Da 08A04606 a 08A04609

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 19 giugno 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,5481
Yen	166,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,110
Corona danese	7,4591
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78630
Fiorino ungherese	240,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7040
Zloty polacco	3,3677
Nuovo leu romeno	3,6671
Corona svedese	9,4030
Corona slovacca	30,355
Franco svizzero	1,6196
Corona islandese	126,95
Corona norvegese	8,0365
Kuna croata	7,2482
Rublo russo	36,6520
Nuova lira turca	1,9015
Dollaro australiano	1,6344
Real brasiliano	2,4880
Dollaro canadese	1,5712
Yuan cinese	10,6472
Dollaro di Hong Kong	12,0893
Rupia indonesiana	14377,20
Won sudcoreano	1592,61
Peso messicano	15,9748
Ringgit malese	5,0468
Dollaro neozelandese	2,0432
Peso filippino	68,898
Dollaro di Singapore	2,1211
Baht tailandese	51,738
Rand sudafricano	12,3936

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A04600

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'Ambasciata d'Italia a Windhoek (Namibia)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Articolo unico

È soppressa l'Ambasciata a Windhoek (Namibia), a decorrere dal 1º giugno 2008.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio2008
Registro n. 6, foglio n. 68

08A04464

Istituzione dell'Ambasciata d'Italia a Chisinau (Repubblica Moldava)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Articolo unico

È istituita a Chisinau (Repubblica Moldava) un'Ambasciata d'Italia, a decorrere dal 1º ottobre 2008.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio2008
Registro n. 6, foglio n. 66

08A04463

Istituzione dell'Ambasciata d'Italia a Pristina (Kosovo)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Articolo unico

È istituita a Pristina (Kosovo) un'Ambasciata d'Italia, a decorrere dal 1º maggio 2008.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio2008
Registro n. 6, foglio n. 67

08A04465

MINISTERO DELL'INTERNO

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Differimento del termine di presentazione delle domande di contributo presentate dagli enti locali per l'accesso alla ripartizione delle risorse del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Nelle more della pubblicazione del decreto del Ministro dell'interno di modifica del decreto ministeriale 27 giugno 2007, il termine di presentazione delle domande di accesso alla ripartizione del contributo erogato dal Ministero dell'interno, a valere sul fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, indicato all'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale 27 giugno 2007 sopra richiamato, viene differito.

Le domande, in duplice copia, vanno consegnate a mano o inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo a decorrere dal 21 luglio 2008 e non oltre il 22 agosto 2008.

Una ulteriore copia della domanda, sempre corredata dal relativo progetto, va inoltre inviata, per conoscenza, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, competente per territorio.

le domande spedite dopo la decorrenza del termine del 22 agosto 2008 sono inammissibili. per la scadenza del termine, in caso di spedizione, fa fede la data del timbro postale.

08A04604

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia «San Giovanni Evangelista», in S. Felice a Cancello

Con decreto del Ministero dell'interno in data 6 giugno 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia «San Giovanni Evangelista», con sede in S. Felice a Cancello (Caserta).

08A04345

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Spiramix»

Provvedimento n. 162 del 20 maggio 2008

Oggetto: medicinale veterinario «SPIRAMIX».

Confezioni:

sacco da 10 Kg - A.I.C. n. 102423011

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102423047

Titolare: Sanizoo S.r.l., via Vicenza, 132, S. Tomio di Malo (VI) - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - periodo di validità del prodotto finito dopo I apertura, validità miscela. Adeguamento stampati secondo le linee guida EMEA.

Si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura pari a 4 mesi e del periodo di validità dopo diluizione pari a trenta giorni, mentre rimane invariata la validità in confezionamento integro (12 mesi). L'adeguamento degli stampati per quanto attiene alla validità dopo prima apertura e dopo diluizione deve essere effettuata entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04366

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolovet Vet 2,4 g polvere orale».

Provvedimento n. 172 del 22 maggio 2008

Procedura di mutuo riconoscimento n. FI/V/104/001/IA/003

Specialità medicinale per uso veterinario «DOLOVET VET 2,4 g polvere orale», nella confezione:

Confezione da 3 buste da 15 g di polvere orale - A.I.C. n. 103772012

Titolare A.I.C.: VETCARE OY, Box 99, 24101 Salo, Finlandia.

Variazione tipo IA: modifica e/o aggiunta di un sito responsabile del controllo lotti.

È autorizzata la variazione Tipo lA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito Helsingin yliopiston apteekin analyyttinen (analytical laboratori of university Pharmacy of Helsinki), Valimotie 7 - 00380 Helsinki per il controllo dei lotti del medicinale veterinario in oggetto, in aggiunta al sito Oy MediPharmia Finland Ltd attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A04367

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n 164;

Esaminata la domanda del Consorzio vini di Romagna, del 19 dicembre 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Forlì il 7 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della Regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SANGIOVESE DI ROMAGNA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», anche nelle tipologie superiore, riserva e novello, é riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: dall'85% al 100%; possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Art. 3.

a) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i comuni appresso descritti.

Tale zona é così delimitata:

provincia di Forli-Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forli, Forlimpopoli, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico-San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, S. Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Sorbano-Sarsina, Tredozio.

Per i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forlì, Montiano e Savignano sul Rubicone il limite a valle é così delimitato:

comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incrocio di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna, che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-bis, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis, segue quindi le vie: Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;

comune di Bertinoro: strada statale n. 9 via Emilia;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna, che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59 poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza;

comuni di Montiano e Savignano sul Rubicone dalla strada statale n. 9 via Emilia.

Provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, S. Arcangelo di Romagna, il limite a valle é così delimitato:

comuni di Cattolica, Misano e Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Rimini: dal confine col comune di Riccione segue la strada statale n. 16 Adriatica sino all'incrocio con la strada statale n. 9 Emilia e segue questa strada fino al confine col comune di S. Arcangelo di Romagna;

comune di S. Arcangelo di Romagna, dalla strada statale n. 9 via Emilia.

Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme.

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese, il limite a valle é così delimitato:

comune di Faenza: dal confine col comune di Forli dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e per le vie: Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese;

comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle é così delimitato:

comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;

comune di Ozzano: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

b) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» avente la qualifica «Superiore», devono essere prodotte nel territorio appresso delimitato:

provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel San Pietro Terme, Dozza, il limite a valle é dato dalla strada statale n. 9 (via Emilia).

Per il comune di Imola il limite a valle é il seguente: dal confine tra i comuni di Dozza e Imola sulla strada statale n. 9 si segue quest'ultima sino ad incontrare la via Gratusa, che si segue.

Poi per via Cà Lunga Buore sino a reinserirsi nella strada statale n. 9. Indi sino al confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte é il seguente:

comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri, poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune;

comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Cà Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel San Pietro Terme.

Provincia di Forlì-Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

Per i comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Longiano, Savignano sul Rubicone, il limite a valle é il seguente:

comune di Forlì: dal confine con la provincia di Ravenna sulla via Castiglione si prosegue per questa sino ad incontrare la via dei Sabbioni. Indi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forlì, dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada statale n. 9-ter) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita del paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, km 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro sul fiume Ronco;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro e Forlì, sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il Rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia; comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore.

Poi per via S. Vittore ex 71 fino alla frazione San Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano San Carlo, via Comunale Roversano, via IV novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9

(via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Cà Vecchia. Poi per via Montiano e via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;

comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Cà Turchi e Cà Won Willer. Indi per via Massa che passando per le frazioni Massa, Balignano, La Crocetta conduce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in località Cà Ugolini;

comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto, sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via Seibelle I.

Per i comuni di Sogliano al Rubicone, Civitella, Rocca San Casciano, Dovadola, Modigliana, il limite a monte é il seguente:

comune di Sogliano al Rubicone: dall'incrocio sul fiume Savio con il confine con il comune di Roncofreddo si segue il confine del comune di Sogliano lungo il fiume Savio fino ad incontrare la strada statale n. 71 (Umbro-Casentinese) in località Cella. Indi per la strada provinciale n. 79 Rio Petra sino alla località Strigara. Quindi per via Strigara verso Sogliano poi per via Sogliano 2, via Sogliano Siepi (detta anche via Ponte Uso) fino alla località Ponte Uso. Quindi verso Sant'Arcangelo lungo la strada provinciale n. 13 fino ad incontrare il confine di comune in località Piano d'Arco;

comune di Civitella: dall'incrocio del confine di comune sulla via strada statale del Bidente (km 29) si segue quest'ultima sino a Civitella. Indi per la strada provinciale Civitella-Collina Civorio sino al cimitero di Collina. Indi per la strada vicinale di Mastalis fino a Castellaro, poi fino a Seggio per la strada Castellaro-Seggio sbucando nei pressi della Chiesa. Quindi per via Russola e per la mulattiera che passando per Case Poggiale, Campermaro, Case Pozzo, Cà dei Frati e via Croce ritorna sulla strada statale del Bidente, km 63. Si prosegue per quest'ultima sino alla località Cusercoli. Indi per via Voltre che si segue fino a ritornare sul confine di comune. Lungo quest'ultimo sino ad incontrare il confine del comune di Cesena;

comune di Rocca San Casciano: dall'incrocio della strada statale n. 67 con il confine di comune, si prosegue per la stessa statale sino a Rocca San Casciano. Indi per la strada Cento Forche sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;

comune di Dovadola: dall'incrocio con il comune di Rocca San Casciano sulla strada statale n. 67, si prosegue per quest'ultima fino al km 169,700. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio verso Modigliana sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;

comune di Modigliana: dall'incrocio con il confine della provincia di Ravenna sulla strada Casale n. 66, si prosegue per questa in direzione Modigliana, che si raggiunge e si attraversa dopo aver percorso via A. Spazzoli, via G. Puntaroli, via G. Marconi, via I. Bersari, via Chiarampina, via Buozzi, piazza Don G. Minzoni, via Nazario Sauro, piazza Vittorio Veneto, via San Domenico, piazza G. Oberdan, via S. Corbari. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio sino ad incontrare il confine di comune in località Tombaccia;

comune di Mercato Saraceno: fanno parte della zona di produzione i terreni compresi nell'area così delimitata: dall'incrocio del fiume Savio con il confine di comune in località Cella, si prosegue per detto confine di comune sino alla frazione Paderno. Indi per via Paderno sino a Mercato Saraceno. Poi per via Marconi, piazza Mazzini, via Garibaldi, strada statale n. 71 fino al fosso Sassignolo. Poi fosso Sassignolo, fosso Acqua Salata, fosso Picchio, strada vicinale Dorgale, Aravecchia, via Ciola Linaro-M. Sacco fino a C. S. Lucia. Quindi per via Monte Iottone sino alla località Monte Iottone ove si imbocca la carreggiabile che passando per Le Ville, Cà Navacchio porta sulla via Borgo Paglia. Si prosegue fino alla frazione Borgo Paglia e poi per via Bacciolino fino a ritornare sulla strada statale n. 71 in località Cella. Si continua per detta statale sino ad incontrare di nuovo il confine del comune.

Provincia di Rimini: comuni di Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna il limite a valle é il seguente: comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione-Tavoleto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via San Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano;

comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad incontrare il confine con il comune di Riccione;

comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dai confini con il comune di Savignano sulla via Seibelle I, si prosegue per detto confine in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune.

Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme. Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte é il seguente:

comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est e lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il fiume Ebola che si segue fino all'incrocio con il confine tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna;

comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna, lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via S. Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue sino ad incontrare il fiume Senio. Si segue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in località Zattaglia.

Per i comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle é il seguente:

comune di Castelbolognese: dal confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si prosegue per detta statale sino ad incontrare al km 71,182 la via Alberazzo, che si segue fino all'incontro con la via Zirona, dopo aver attraversato la Castelbolognese-Riolo Terme. Si continua per la via Zirona sino ad incontrare la via Biancanigo nei pressi della chiesa di Biancanigo. Per detta via, verso Castelbolognese, sino al bivio Casale. Si attraversa detta frazione e poi si prosegue per l'argine sinistro del fiume Senio, lungo il confine di comune;

comune di Faenza: dall'incrocio tra i comuni di Castelbolognese e Faenza sul fiume Senio, in corrispondenza della passerella per la via Almisana, si procede per quest'ultima e poi per via provinciale Tebano, via provinciale Casale, via Colle, via provinciale Ospitalacci sino ad incontrare la via Canal Grande che si percorre per pochi metri in direzione Brisighella (località Bocche dei Canali). Quindi per via Firenze sino alla località Errano, poi per via Chiusa di Errano, via Errano, via provinciale Sarna in direzione di Faenza, via Don Giovanni Verità sino alla località Ponte Rosso.

Quindi per via S. Martino sino ad incontrare la via Santa Lucia che si percorre per pochi metri, per imboccare poi la via San Mamante.

Quindi per via del Passo sino ad incontrare il confine tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena sulla via Castiglione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Sangiovese di Romagna» devono essere quelle tradizionali delle zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i nuovi impianti la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a ceppi per ettaro: 3.300 per il Sangiovese di Romagna; 3.700 per il Sangiovese di Romagna Superiore.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Sangiovese di Romagna» non deve essere superiore a tonnellate 11,00 per ettaro in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni delle origini dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Sangiovese di Romagna» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50 %.

Le uve destinate alla produzione del «Sangiovese di Romagna Superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50 %.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Novello» devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,00 %.

Ai fini della vinificazione delle citate tipologie di vini «Sangiovese di Romagna Superiore» e «Novello» le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, é consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa massima uva/vino superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Il vino «Sangiovese di Romagna» qualificato «Novello», deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino «Sangiovese di Romagna» non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1º dicembre dell'anno di raccolta delle uve.

Il vino «Sangiovese di Romagna» Superiore non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1º aprile dell'anno successivo all'anno di raccolta delle uve.

Il vino «Sangiovese di Romagna» che può fregiarsi della specificazione aggiuntiva «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dal 1º dicembre dell'anno di raccolta delle uve, di cui almeno due in bottiglia, e la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di ventidue mesi di invecchiamento.

Per il Sangiovese di Romagna, anche con le specificazioni «superiore» e «riserva», é consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento. Per tutte le tipologie, ad eccezione del Novello, è consentito effettuare un appassimento parziale delle uve utilizzando anche attrezzature per la ventilazione e la deumidificazione.

Per tutte le tipologie è ammesso l'arricchimento nella misura massima di 1% vol.

Art. 6.

Il vino «Sangiovese di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino talora con orli violacei;

odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;

sapore: secco, armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 %vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Il vino «Sangiovese di Romagna Novello», prodotto nel rispetto della specifica normativa, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, intenso fruttato;

sapore: secco o leggermente abboccato, sapido, armonico;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

La menzione «superiore» é riservata al vino «Sangiovese di Romagna» ottenuto dalle uve provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3, lettera *b)*, aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di cui all'art. 4, vinificate alle condizioni di cui all'art. 5 del presente disciplinare e che all'atto dell'immissione al consumo abbia i seguenti requisiti:

colore: rosso rubino talora con orli violacei;

odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;

sapore: secco armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 %vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

La menzione «riserva» è riservata al vino che è stato sottoposto a un periodo di invecchiamento di cui all'art. 5 e che risponde alle seguenti caratteristiche:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 %vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella designazione della denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» la specificazione aggiuntiva «riserva» é riservata al vino sottoposto al periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

In sede di designazione le specificazioni «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Sangiovese di Romagna ».

In ogni caso le specificazioni «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Sangiovese di Romagna», della stessa evidenza e riportate sulla medesima base colorimetrica.

Nella designazione e presentazione del vino a D.O.C. «Sangiovese di Romagna» é vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato é stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Sangiovese di Romagna» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

Art. 8.

È consentito il confezionamento del vino «Sangiovese di Romagna» di tutte le tipologie, anche in recipienti in ceramica.

08A04458

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atensil»

Medicinale: ATENSIL;

Titolare AIC:

Biomedica Foscama;

Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A., via Morolense, 87 - 03013 Ferentino (FR);

Confezione:

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038319012/M (in base 10) 14KDX4 (in base 32.

Confezione:

4 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038319024/M (in base 10) 14KDXJ (in base 32);

Forma Farmaceutica:

compresse;

Composizione:

1 compressa da 2 e 4 mg contiene:

principio attivo: doxazosin mesilato 2,425 mg equivalente a doxazosin 2 mg, doxazosin mesilato 4,85 mg equivaiente a doxazosin 4 mg;

eccipienti:

cellulosa microcristallina, lattosio anidro, sodio amido glicolato (tipo A), magnesio stearato, sodio laurilsolfato e silice colloidale anidra.

Produzione:

Teva Pharmaceutical Works Company Ltd;

13 Pallagi H-4042 Debrecen Hungary

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione essenziale. Il doxazosin è indicato nel trattamento dei sintomi cimici associati all'iperplasia prostatica benigna (IPB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038319012/M (in base 10) 14KDX4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,79 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 12,86 euro.

Confezione:

4 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038319024/M (in base 10) 14KDXJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ATENSIL è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04557

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L'ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE n. 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
J01DC02	CEFUROXIMA	12 UNITA' 250 MG – USO ORALE 6 UNITA' 500 MG – USO ORALE
A03BB01	SCOPOLAMINA BUTILBROMURO	6 UNITA' 20 MG – USO PARENTERALE

08A04484

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo alla deliberazione 14 marzo 2008, recante: «Linee guida e relativo questionario per i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007. (Deliberazione della sezione delle autonomie n. 4/AUT/ 2008).

Nella deliberazione 14 marzo 2008, pubblicata nel supplemento ordinario n. 98 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 18 aprile 2008, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 63, il nome del relatore è *Zambrano* anziché *Larosa*;

nell'allegato, a pag. 65, al penultimo rigo il decreto del Ministro della salute è del *13 novembre 2007* anziché *31 dicembre 2007* e la *Gazzetta Ufficiale* in cui il medesimo è stato pubblicato, è la n. *289* anziché *269*.

08A04603

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-147) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 6 2 5 *

€ 1,00